

Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE: - 20149 MILANO VIA IGNAZIO GARDELLA 2
CAPITALE SOCIALE EURO 67.378.924 INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE
DI MILANO 01329510158 – R.E.A. N. 54871
ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZ. I – N. 1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari Esercizio 2011

ai sensi dell'articolo 123–bis TUF

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
www.vittoriaassicurazioni.com

Relazione riferita all'esercizio 2011
Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2012



Glossario

Codice/Codice di Autodisciplina:

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Codice civile / c.c.:

Indica il codice civile italiano.

Consiglio:

Il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Emittente:

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Esercizio:

L'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011

Regolamento Emittenti Consob:

Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob:

Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob

Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione:

La presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

TUF:

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Indice

1. PROFILO DI VITTORIA ASSICURAZIONI	7
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1 TUF) ALLA DATA DEL 31/12/2011	8
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>a</i>), TUF)	8
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>b</i>), TUF)	8
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>c</i>), TUF)	8
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>d</i>), TUF)	8
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>e</i>), TUF)	8
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>f</i>), TUF)	9
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>g</i>), TUF)	9
h) Clausole di change of control (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>h</i>), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1- <i>ter</i> , e 104- <i>bis</i> , comma 1)	9
i) Eventuali indennità a favore di amministratori (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>i</i>), TUF)	9
l) norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori nonché alle modifiche dello statuto (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>l</i>), TUF)	9
m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>m</i>), TUF).	10
n) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. del codice civile)	10
3. COMPLIANCE (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>a</i>), TUF)	11
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
4.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera <i>l</i>), TUF)	12
4.2 Composizione (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>d</i>), TUF)	16
4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>d</i>), TUF)	21
4.4 Organi delegati	23
4.5. Altri Consiglieri esecutivi	24
4.6. Amministratori Indipendenti	24
4.7. Lead independent director	25
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	26
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>d</i>), TUF)	27
6.1. Comitato Finanza	27
6.2. Comitato Immobiliare	28
7. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI	30
7.1. Funzioni del Comitato Nomine e Remunerazioni	30
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	32

9. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	33
9.1. Funzioni del Comitato per il Controllo Interno	33
10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	36
10.1. Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>b</i>), TUF)	36
10.2. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno	40
10.3. Funzione Revisione Interna	40
10.4. Funzione Compliance	42
10.5. Funzione Risk Management	43
10.6. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001	44
10.7. Società di Revisione	45
10.8. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	45
11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	47
12. NOMINA SINDACI	49
13. SINDACI (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>d</i>), TUF)	51
14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	55
15. ASSEMBLEE (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera <i>c</i>), TUF)	56
16. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	57
ALLEGATI	59
Allegato 1: Tabella Consiglio di Amministrazione	60
Allegato 2: Tabelle Comitati	61
Allegato 3 : Tabella Collegio Sindacale	62
Allegato 4: Adozione Codice Autodisciplina	63
Allegato 5: Procedura per operazioni con parti correlate ai sensi della Deliberazione Consob 17221 del 12 marzo 2010 e del Regolamento Isvap n. 25	81
Allegato 6: Procedura relativa alle operazioni effettuate sui titoli dell'emittente da soggetti rilevanti	99

1. PROFILO DI VITTORIA ASSICURAZIONI

Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. Quotata nel 1988 alla Borsa Valori di Milano, attualmente è quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La società opera in tutti i rami assicurativi e sull'intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione commerciale con oltre 340 agenzie generali e 580 sub-agenzie.

Vittoria Assicurazioni si propone prevalentemente come l'assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione all'individuazione di soluzioni innovative e alla qualità del servizio offerto.

Vittoria Assicurazioni è capogruppo dell'omonimo Gruppo assicurativo, iscritto al n.008 all'Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dall'Isvap. Il Gruppo è costituito da 19 società aventi ad oggetto attività connesse ed ausiliarie all'attività assicurativa. La società, infatti, opera anche nel settore immobiliare e in quello dei servizi, attraverso società controllate e avvalendosi di partners specializzati nei due settori.

Il sistema di amministrazione e controllo di Vittoria Assicurazioni S.p.A. è basato sul modello tradizionale, con un ruolo centrale attribuito al Consiglio di Amministrazione.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. si è dotata, sin dal 2004, di un Codice Etico nel quale vengono esplicitati i valori etici e di responsabilità che, da sempre, contraddistinguono i rapporti da un lato tra Società e dipendenti e, dall'altro, tra Società, Rete Agenziale e Clienti.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123–bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2011

a) Struttura del capitale sociale (ex art.123-bis, comma 1, lettera a), TUF).

Alla data del 31 dicembre 2011, il capitale sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad euro 67.378.924, suddiviso in n. 67.378.924 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna.

Le azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – Segmento STAR gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e conferiscono al possessore i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge e dallo statuto.

In data 1° gennaio 2011 la società, previa autorizzazione dell'Isvap, ha proceduto al rimborso anticipato del prestito obbligazionario "Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie" emesso nel 2001. Le obbligazioni rimborsate, per le quali non era stata richiesta la conversione, erano 60.538 per un valore nominale di euro 290.582,40, pari all'1,61 del prestito obbligazionario emesso.

Non sono stati emessi strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF).

Non esistono limitazioni statutarie o di legge al trasferimento delle azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A..

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Alla data del 31 dicembre 2011, le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, in misura superiore al 2%, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, dalle risultanze del Libro Soci e dalle altre informazioni pervenute, sono:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale ordinario	Quota % sul capitale votante
Carlo Acutis	Vittoria Capital NV	51,15 %	51,15 %
	Yafa Holding BV	6,23 %	6,23 %
Francesco Baggi Sisini	Arbus S.r.l.	5,71%	5,71%
Serfis S.p.A.	Serfis S.p.A.	3,55 %	3,55 %

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni significative nella composizione della compagine sociale.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non sono stati approvati sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) **Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)**

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) **Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)**

In data 12 novembre 2011 è cessata per decorso del termine triennale di durata la validità ed efficacia del patto parasociale stipulato in data 11 novembre 2008 tra la Società Yafa Holding B.V. e le società tedesche Münchener Rückversicherungs e Ergo Versicherung, avente ad oggetto azioni ordinarie della Vittoria Capital N.V., società olandese che controlla Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Le medesime società hanno quindi stipulato un nuovo patto parasociale della durata di tre anni, il cui estratto è stato pubblicato ai sensi di legge in data 18 novembre 2011, avente ad oggetto complessivamente n. 44.744.000 azioni di Vittoria Capital N.V., pari al 94% del capitale ordinario della società.

Il patto prevede, in particolare un reciproco diritto di prelazione tra gli aderenti e diritti di co-vendita, nonché l'automatica applicazione del patto al 35% delle azioni di Vittoria Assicurazioni nel caso di scioglimento di Vittoria Capital.

h) **Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. e le sue controllate non hanno stipulato accordi significativi che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di cambiamento di controllo della società contraente.

In tema di OPA, lo statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104 del TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis del TUF.

i) **Indennità a favore di amministratori (ex. art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF).**

Come anche specificato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, non esistono accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il rapporto cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Non sono altresì stati conclusi accordi con amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari in caso di cessazione dell'incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, o compensi per impegni di non concorrenza.

l) **Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori nonché alle modifiche dello statuto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF).**

Le norme statuarie che regolano la nomina e la sostituzione degli amministratori sono illustrate al successivo punto 4.1. della presente Relazione.

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Straordinaria a norma di legge. Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile, l'art. 14 dello statuto sociale prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare, fatti salvi i limiti di legge, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

m) **Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)**

Non sono state assunte delibere di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, o per l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

n) **Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. del codice civile)**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile, in quanto le società che detengono, in via diretta ed indiretta, una partecipazione di controllo nella stessa (ovvero Vittoria Capital NV e le sue controllanti Yafa Holding BV e Yafa S.p.A.), svolgono attività di holding di partecipazioni e non intervengono nel processo di definizione delle strategie della Società.

3. COMPLIANCE (ex art. 123–bis, comma 2, lettera a), TUF)

Vittoria Assicurazioni ha aderito nel 2007 al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

L'applicazione dei principi e dei criteri previsti nella nuova edizione del Codice di Autodisciplina emanata nel dicembre 2011 verrà valutata ed implementata nel corso dell'esercizio 2012.

Il Codice di Autodisciplina al quale aderisce Vittoria Assicurazioni è disponibile sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sul sito della società www.vittoriaassicurazioni.com, sezione Governance.

Nella presente relazione sono riportati i criteri seguiti da Vittoria Assicurazioni S.p.A. nell'applicazione dei principi e delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, come sintetizzato in forma di schema nell'Allegato n. 4. Nella relazione sono motivate le ragioni della mancata adesione ad alcune delle raccomandazioni del Codice.

Vittoria Assicurazioni e le sue controllate non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che ne influenzino la struttura di *corporate governance*.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123–bis, comma 1, lettera I), TUF)

La nomina e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto sociale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 16 Amministratori, nominati dall'Assemblea ordinaria, che durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Prima di procedere alla nomina degli Amministratori l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore; il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e sono soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositati (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data della presentazione delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa; tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste ai sensi della vigente normativa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti viene sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Si procede con tale procedura di sostituzione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri tale risultato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, come segue:

- a) mediante la nomina di un candidato nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea devono procedere alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente.

Nell'Allegato 1 alla presente relazione sono indicati gli amministratori qualificabili come indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto del TUF e ai sensi del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società.

Gli amministratori di Vittoria Assicurazioni devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 (che ha sostituito il precedente D.M. 24 aprile 1997, n. 186) concernente le imprese di assicurazione qui di seguito esposti:

Requisiti di professionalità

Gli Amministratori di un'impresa di assicurazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni (cinque per il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi e gli amministratori delegati) attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori

se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

- c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

Situazioni impeditive

Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione o riassicurazione, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti:

- a) coloro che nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento non opera nel caso in cui l'organo sociale competente valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;
- b) i soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio.

Requisiti di onorabilità

Il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche di amministrazione, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazioni e riassicurazione non possono inoltre essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene detentive previste dalla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

Se per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e professionalità la nuova normativa coincide sostanzialmente con quanto previsto in precedenza, il citato Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 ha introdotto il nuovo requisito dell'indipendenza. E' infatti previsto che la funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non sia compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti. Tale divieto opera per gli incarichi assunti successivamente all'entrata in vigore della normativa in esame.

In considerazione degli stringenti requisiti di professionalità degli amministratori, non sono state previste iniziative, al di fuori del momento delle riunioni consiliari, finalizzate all'accrescimento delle conoscenze della realtà e delle dinamiche aziendali da parte degli amministratori stessi.

Piani di successione

Il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni non ha sino ad oggi valutato l'adozione di un piano per la successione degli amministratori esecutivi.

4.2. Composizione (ex art. 123–bis, comma 2, lettera d), TUF)

Alla data di chiusura dell'esercizio 2011 il Consiglio di Amministrazione risultava composto dai seguenti 15 membri:

- Giorgio Roberto COSTA	Presidente
- Andrea ACUTIS	Vice Presidente
- Carlo ACUTIS	Vice Presidente
- Roberto GUARENA	Amministratore Delegato
- Adriana ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA	Amministratore non esecutivo
- Francesco BAGGI SISINI	Amministratore indipendente
- Marco BRIGNONE	Amministratore indipendente
- Luciano GOBBI	Amministratore indipendente
- Arnaud HELLOUIN de MENIBUS	Amministratore non esecutivo
- Pietro Carlo MARSANI	Amministratore indipendente
- Giorgio MARSIAJ	Amministratore indipendente
- Lodovico PASSERIN d'ENTRÈVES	Amministratore indipendente
- Luca PAVERI FONTANA	Amministratore non esecutivo
- Robert RICCI	Amministratore indipendente
- Giuseppe SPADAFORA	Amministratore indipendente

Dal 2007 il Prof. Luigi Guatri è Presidente Onorario della Compagnia.

Il Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012.

La nomina del Consiglio di Amministrazione in carica è stata effettuata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 23 aprile 2010. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sopra illustrato, all'Assemblea sono state presentate 2 liste con le seguenti proposte di nomina degli Amministratori:

- **Lista n. 1** presentata dal socio **Vittoria Capital N.V.**, titolare di n. 34.464.400 azioni pari al 52,39% del capitale sociale, con i seguenti 15 candidati: Giorgio Roberto Costa, Andrea Acutis, Carlo Acutis, Roberto Guarena, Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, Francesco Baggi Sisini, Marco Brignone, Arnaud Hellouin de Menibus, Luciano Gobbi, Pietro Carlo Marsani, Giorgio Marsiaj, Edgar Müller-Gotthard, Lodovico Passerin d'Entreves, Luca Paveri Fontana e Giuseppe Spadafora.
- **Lista n. 2** presentata congiuntamente dal Socio **BNP Paribas**, titolare di n. 1.200.000 azioni ordinarie pari al 1,82% del capitale sociale, e dal Socio **Ersel Asset Management SGR S.p.A.** in qualità di gestore dei fondi Fondersel e Fondersel P.M.I., titolare di n. 493.561 azioni ordinarie pari al 0,75%, per un totale di n. 1.693.561 azioni pari al 2,57%, con il seguente unico candidato: Robert Ricci.

Al momento della votazione per la nomina gli intervenuti rappresentavano in proprio o per delega n. 41.228.296 a azioni ordinarie sulle 65.788.948 in circolazione, pari al 62,668% del capitale sociale.

La Lista n. 1 ha ottenuto n. 38.814.841 voti, pari al 94,15% del capitale votante.

La Lista n. 2 ha ottenuto n. 2.381.561 voti, pari al 5,78 % del capitale votante.

Hanno votato contro le proposte azionisti titolari di complessive n. 16.919 azioni (0,004% del capitale votante), si sono astenuti azionisti titolari di complessive n. 14.975 azioni (0,004% del capitale votante).

Variazioni intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione

In seguito alle dimissioni rassegnate in data 14 marzo 2011 dal Dott. Edgar Müller-Gotthard, l'Assemblea del 29 aprile 2011 ha nominato Amministratore il Signor Massimo Antonarelli.

Il Signor Antonarelli, in data 29 novembre 2011, ha, a sua volta, rassegnato le dimissioni dalla carica, per ragioni personali. Nella riunione del 16 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Amministratore, per cooptazione, il Signor Bernhard Gierl, indipendente, il cui incarico, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scadrà in occasione della prossima assemblea.

Caratteristiche personali e professionali degli amministratori in carica

Come previsto dall'art. 144-decies del Regolamento Emittenti, si riporta nel seguito un sintetico profilo delle caratteristiche personali e professionali degli amministratori in carica alla data di redazione della presente Relazione.

Giorgio Roberto COSTA, nato a Bellagio (Como) il 5.4.1944 – Presidente

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 27 giugno 1995. Vice Presidente dal 29 aprile 2002, Presidente dal 27 aprile 2007.

Già Direttore Generale di Merrill Lynch S.p.A., Senior Vice-President di Merrill Lynch International, Consigliere di Amministrazione responsabile della costituzione delle unità "capital market" e "investment banking" a Milano di Lehman Brothers S.p.A., Presidente di Milano Centrale Mutui S.p.A., Milano Centrale Leasing S.p.A. e Caboto Gestioni SIM S.p.A, Vice Presidente di Caboto Holding SIM S.p.A. e di Caboto International Lugano. Ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere nelle seguenti società: Finanza e Futuro S.p.A., Lasa S.p.A., Banca Brignone S.p.A., Sicav Sailor e società di consulenza, Milano Centrale Immobiliare S.p.A., Milano Centrale Servizi Immobiliari S.p.A., Caboto SIM S.p.A., Caboto Securities Limited, Uno Erre S.p.A., Intesa Asset Management S.p.A., E.LAB S.p.A., Pirelli Real Estate Credit Services S.p.A., GIM S.p.A., Avvenire SGR S.p.A. e Vittoria Capital NV. Di Intesa Asset Management S.p.A. è stato anche membro del Comitato Esecutivo. Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Vittoria Immobiliare S.p.A. e di Eagle & Wise Service S.p.A.

Andrea ACUTIS, nato a Torino il 6.2.1964 – Vice Presidente

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2004. Vice Presidente dal 27 aprile 2007.

Laurea in Scienze Economiche presso l'Università di Ginevra, ha svolto attività di corporate finance executive presso la Lazard Brothers & C. Ltd. di Londra. Attualmente ricopre diverse cariche nei Consigli di Amministrazione di società del Gruppo Vittoria Assicurazioni ed è Amministratore di Yafa S.p.A., Yafa Holding B.V., Yura S.p.A., Yura International B.V. e Yarpa S.p.A. .

Carlo ACUTIS, nato a Torino il 17.10.1938 – Vice Presidente

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 26 maggio 1967. Vice Presidente dal 14 giugno 1982.

Laurea in Scienze Economiche e Commerciali presso l'Università di Torino, Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Cavaliere del Lavoro. Già Amministratore Delegato di Toro Assicurazioni e Presidente del C.E.A. - Comité Européen des Assurances. Attualmente è Vice Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A. e di Banca Passadore & C. S.p.A., Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. e di Yafa S.p.A.. E' inoltre membro del Consiglio di Sorveglianza di Yam Invest N.V., Membro del Comité Stratégique di Insurance Europe, in rappresentanza del

mercato italiano, Amministratore dell'Association de Genève, Vice Presidente dell'A.N.I.A. e Consigliere dell'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (Comitato Piemonte e Val d'Aosta).

Roberto GUARENA, nato a Torino il 24.9.1937 – Amministratore Delegato

E' membro del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 giugno 1994.

Già Direttore Generale e Consigliere dell'Istituto Mobiliare Piemontese I.P.I. S.p.A., Sindaco Effettivo di Assimoco S.p.A.. E' stato rappresentante dell'Italia presso la Comunità Europea degli Assicuratori per gli studi inerenti la IV e VII Direttiva in materia di bilanci. Attualmente ricopre le cariche di Presidente di Yafa Holding BV, Yura S.p.A., Yura International B.V., Amministratore di Touring Vacanze S.r.l., nonché altre diverse cariche nei Consigli di Amministrazione di società controllate e partecipate da Vittoria Assicurazioni. E' altresì Vice Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, membro del Comitato Esecutivo dell'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e membro del Consiglio Generale della Fondazione Forum Permanente ANIA-Consumatori.

Adriana ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA, nata a Torino il 13.8.1965

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2004.

Master of Arts presso l'Università di Cambridge. Già Consigliere di Alexander & Alexander Italia S.p.A.. Attualmente ricopre le cariche di Presidente di Vittoria Capital N.V., Vice Presidente di Yafa S.p.A. e di Sint S.p.A., è membro del Consiglio di Sorveglianza, del comitato strategico e del comitato finanza di Yam Invest N.V. e membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato finanza di Yareal International N.V., inoltre è, inoltre è consigliere di Yura S.p.A., Yafa Holding B.V., e Yura International B.V., Yarpa Investimenti SGR S.p.A. e Banca Regionale Europea. Ricopre inoltre diverse cariche nei Consigli di Amministrazione di società del Gruppo Vittoria Assicurazioni.

Francesco BAGGI SISINI, nato a Sassari il 10.9.1949

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 26 aprile 2001.

Attualmente ricopre le cariche di Presidente di Icaria S.r.l. e di Arbus S.r.l., di Amministratore Unico di Bresi S.p.A. e di Martis S.r.l., Consigliere di Oxeo S.r.l. e membro del Consiglio di Sorveglianza della Yam Invest N.V.

Marco BRIGNONE, nato a Torino il 12.10.1938

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 23 giugno 1983.

Già Presidente di Brignone Informatica S.p.A., del Consiglio di Vigilanza della Stanza di Compensazione di Torino, della Sicav lussemburghese "The Sailor's Fund" e di Plurifid S.p.a.. Ha ricoperto la carica di Vice Presidente della Banca Brignone S.p.A. e di Consigliere di Ceresole SIM & C. S.p.A. e Acquedotto De Ferrari Galliera. Attualmente ricopre le cariche di Consigliere di Ersel SIM S.p.A. e Online Sim S.p.A..

Bernhard GIERL, nato a Monaco (Germania) il 26.10.1948

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 16 febbraio 2012.

Studi all'Università di St.Gallen, Whatron School (Philadelphia) e Harvard University (Boston). Ha svolto la sua carriera presso la Munich Reinsurance Company, dove ha iniziato a lavorare nel 1965. E' stato, tra altro, membro della Direzione di Munich RE quale responsabile per la pianificazione strategica ricerca economica e del mercato. Dal 2001 al 2010 ha ricoperto la carica di Direttore Asia Pacifico per il Gruppo Munich Re.

Luciano GOBBI, nato a Piacenza il 20.2.1953

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 23 aprile 2010.

Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano, Master in Direzione Aziendale presso lo S.D.A. Bocconi di Milano e Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano.

Già Amministratore Delegato di Pirelli International LTD, Amministratore di Telecom Italia S.p.A., Olimpia S.p.A., Pirelli Tyre S.p.A., Pirelli U.K. LTD e The Fleming European Fledgeling Investment Trust P.L.C.; ha ricoperto, in diversi periodi, il ruolo di Direttore Finanza Corporate, di Direttore Finanza e di Direttore Generale Finanza di Pirelli & C. ed è stato Credit Analyst e Senior Banker nelle sedi di Londra, Roma e Milano della The Chase Manhattan Bank.

Alla data di chiusura dell'esercizio 2011 ricopre le cariche di Amministratore della Banca di Piacenza e di Effe 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A..

Arnaud HELLOUIN de MENIBUS, nato a Déville-les-Rouen (Francia) l'8.2.1946

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 30 aprile 1999.

Laurea presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi. Già Direttore del settore immobiliare del gruppo Paribas, Presidente e Direttore Generale di Compagnie Foncière, Vice Presidente di Gipéc e Epargne Associations SICAV e Consigliere di Régie Immobilière de la Ville de Paris "R.I.V.P.", Gérer, Paribas Epargne, Ségécé, Cardif, Klépierre, Sinvim e Union Immobilière de France "UIF". Attualmente ricopre le cariche di Presidente e Amministratore Delegato di Yam Invest NV, Presidente di Yareal International NV, Assets and Equity Sas, Time Investors Sas ed Helse, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Time Equity Partners Sas, Membro del Consiglio di Sorveglianza di Aliuta, Consigliere di Vittoria Immobiliare S.p.A e Yareal BV.

Pietro Carlo MARSANI, nato a Pavia il 29.9.1936

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 26 giugno 1986.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi. Già Amministratore Delegato di P. Ferrero & C. S.p.A. e di Ferrero International B.V., Presidente di Worms Sim S.p.A., Consigliere di Worms Finanziaria S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.A., Akros Finanziaria S.p.A. e Homeopharm S.r.l. e Sindaco Effettivo di I.DE.A. Institute S.p.A. e Aosta Factor S.p.A.. Attualmente ricopre le cariche di Consigliere di Dual Sanitaly S.p.A. e Suberit S.r.l..

Giorgio MARSIAJ, nato a Torino il 17.5.1947

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 23 giugno 1998.

Attualmente ricopre la carica di Presidente di TRW Automotive Italia S.p.A., TRW Automotive Holding Italia S.r.l., Olympic Real Estate S.p.A., Olyfen Properties S.r.l. e Sabelt S.p.A., Presidente e Amministratore Delegato di Moncanino S.p.A., Vice Presidente e Amministratore Delegato di M. Marsiaj & C. S.r.l., Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di Fenera Holding Italia S.p.A e di Torre Elah S.r.l. È, inoltre, membro del Consiglio di Amministrazione di Marsiaj S.r.l. e Production Group nonché dei Consigli direttivi di Anfia, Amma, Unione Industriale Torino e di varie associazioni culturali e benefiche. Fa parte, infine, del Comitato Territoriale Unicredit.

Lodovico PASSERIN d'ENTRÈVES, nato a Courmayeur (Ao) il 2.7.1944

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 9 novembre 2006.

Laurea in Giurisprudenza, già Responsabile delle Relazioni Esterne del Gruppo Toro. Ha poi assunto la responsabilità della Direzione Relazioni esterne e Comunicazione del Gruppo Fiat, nonché di Assistente Esecutivo del Presidente di Fiat S.p.A. E' stato, inoltre, Presidente della Commissione Relazioni Esterne dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e Consigliere di Isvor Fiat. Attualmente è Senior Advisor Fiat S.p.A. e ricopre le cariche di Presidente di Publikompass S.p.A. e Consigliere di Editrice La Stampa S.p.A.. E' altresì membro del Consiglio Superiore di Banca d'Italia e Presidente del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia di Torino. Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur e Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino.

Luca PAVERI FONTANA, nato a San Ruffino di Parma l'8.11.1944

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2002. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. Già Amministratore Delegato del gruppo SKF e di Unicem S.p.A., Condirettore Generale e Amministratore di IFIL S.p.A., Vice Presidente di Worms & Co. (Parigi) e di St. Louis Sucre (Parigi), Consigliere e Membro del Comitato Strategico di Telecom Italia S.p.A., Consigliere di AWA P.I.c. (Londra), Soporcel S.A. (Lisbona), Gruppo Permal (Parigi) e Banque Demachy (Parigi) e Presidente e Amministratore Delegato di Arjo Wiggins Appleton P.I.c. (Londra). Attualmente ricopre le cariche di Presidente di YLF S.p.A., Vice Presidente di Yarpa S.p.A. e di Yarpa Investimenti SGR, membro del Consiglio di Sorveglianza di Yam Invest N.V., Consigliere di Yafa S.p.A. e di Vittoria Immobiliare S.p.A.

Robert RICCI, nato a Salon de Provence (Francia) il 29.4.1945

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 27 aprile 2007. Laurea in Legge e Scienze Politiche, già Direttore Generale per l'Italia del Gruppo Paribas, quindi del Gruppo BNP Paribas Italia, Direttore Generale di BNP Paribas Svizzera SA, Amministratore Delegato di Paribas Finanziaria S.p.A., Presidente di Gamba Azioni & Co. SIM S.p.A. e Sergafactoring S.p.A, Amministratore di Arval S.p.A., membro del Consiglio Direttivo dell'A.I.B.E. (Associazione fra le Banche Estere in Italia) e del Consiglio dell'ABI. Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Cardif Assicurazioni S.p.A. e Vittoria Immobiliare S.p.A..

Giuseppe SPADAFORA, nato a Palermo il 7.9.1954

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2005. Laurea in Economia e Commercio all'Università di Palermo, Master of Science in Economics presso la London School of Economics. Già Direttore Generale del Banco di Sicilia e Direttore Generale per l'Italia di BNP Paribas Group, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda S.p.A.. Attualmente ricopre le cariche di Vice Presidente di Cassa Lombarda S.p.A. e di Anthilia S.p.A. .

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato in 12 incarichi (di cui 6 in società quotate), il limite massimo di incarichi da ricoprire in altre società, compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società. Per la valutazione, sono stati stabiliti i seguenti criteri:

- si considerano gli incarichi in società quotate e in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- per società finanziarie si intendono le società che possono svolgere nei confronti del pubblico attività finanziarie, escluso quindi le società holding purché non quotate;
- le società di rilevanti dimensioni sono quelle che hanno un fatturato superiore a 100 milioni di euro;
- se viene considerato un incarico in una società controllante, non si considerano gli eventuali incarichi nelle società controllate;

L'attuale composizione del Consiglio rispetta i suddetti criteri. Il numero degli incarichi rilevanti ricoperti dagli Amministratori in carica è riportato nella tabella Allegato 1 alla presente Relazione. Il rispetto di tali limiti è stato verificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi al termine dell'Assemblea del 23 aprile 2010 che ha nominato gli Amministratori in scadenza; inoltre, il Consiglio rileva annualmente le cariche di amministrazione e controllo ricoperte dai singoli amministratori nelle predette società e le rende note nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari.

4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123–bis, comma 2, lettera d), TUF)

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ad esso sono conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

Riunioni del Consiglio

Nel corso dell'esercizio 2011 il Consiglio di Amministrazione si è riunito cinque volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 2 ore.

La presenza media degli amministratori alle riunioni è stata dell'83%. Il dettaglio delle presenze dei singoli amministratori alle riunioni del Consiglio è riportato nella tabella Allegato 1 alla presente relazione.

Il calendario degli eventi societari per l'anno 2012 prevede 5 riunioni consiliari nelle seguenti date:

- 16 febbraio
- 13 marzo (approvazione del progetto di bilancio 2011)
- 11 maggio (approvazione della 1° trimestrale 2012)
- 2 agosto (approvazione semestrale 2012)
- 13 novembre (approvazione 3° trimestrale 2012)

Alla data della presente relazione si sono già tenute le prime due riunioni.

Secondo una prassi ormai consolidata e al fine dare la possibilità agli amministratori di agire in modo informato e di poter valutare correttamente le materie che verranno sottoposte al loro esame, ai Consiglieri e ai Sindaci viene inviata con ragionevole anticipo (di norma 3 giorni prima della riunione) la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre, come meglio specificato nei successivi paragrafi, l'attività istruttoria di determinate materie di competenza consiliare è demandata ai Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione (Comitato Nomine e Remunerazioni, Comitato per il Controllo Interno, Comitato Finanza, Comitato Immobiliare), la cui funzione è quella di supportare l'attività dell'organo amministrativo, mediante, se del caso, la formulazione di pareri e proposte. Alle riunioni dei Comitati partecipano esponenti dell'Alta Direzione e responsabili delle diverse attività aziendali, secondo le rispettive competenze.

Se ritenuto necessario per una più completa informativa al Consiglio sugli argomenti trattati, i Dirigenti della società possono essere invitati a partecipare ad alcune fasi dei lavori consiliari.

Funzioni del Consiglio

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono determinate sulla base di quanto previsto dallo Statuto, dalle vigenti normative e dal codice di autodisciplina.

In particolare, il Consiglio di Vittoria Assicurazioni S.p.A.:

- a. Esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo nonché le regole di corporate governance della società e definisce le linee guida della struttura del gruppo.

In particolare, il Consiglio:

- approva annualmente gli obiettivi strategici della società per l'esercizio in corso;
- definisce, con il supporto del Comitato Finanza, le strategie di investimento e supervisiona l'andamento degli investimenti mobiliari;

- supervisiona le operazioni che impattano sulle partecipazioni in carico;
 - con il supporto del Comitato Immobiliare, approva le iniziative immobiliari della società e delle società controllate e partecipate operanti nel settore immobiliare;
 - approva le Linee Guida che regolano l'operatività della società nella Riassicurazione. Come disposto dalla normativa regolamentare, approva annualmente il piano di Riassicurazione per l'esercizio in corso e le successive variazioni;
 - esamina ed approva la "Relazione sul Gruppo Assicurativo" prevista dal Regolamento ISVAP n. 15, che descrive l'organizzazione del Gruppo e le iniziative intraprese dalla capogruppo nella propria attività di direzione e coordinamento;
 - delinea annualmente l'operatività infragruppo prevista per l'esercizio, in accordo con quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25.
- b. Valuta l'assetto organizzativo della Società che gli viene sottoposto dall'Amministratore Delegato e, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, verifica che il management curi l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi e che si attivi per le relative implementazioni ritenute opportune.
- All'inizio dell'esercizio il Consiglio approva i piani di attività delle funzioni di Revisione Interna, Compliance, Risk Management nonché dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ne esamina l'attività attraverso le relazioni semestrali prodotte dalle funzioni stesse.
- Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari dell'ISVAP, il Consiglio con cadenza annuale:
- esamina ed approva la Relazione, redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20, che descrive il sistema dei Controlli interni e gestione dei rischi adottato dalla Società.
 - esamina ed approva la catalogazione dei rischi ritenuti più significativi predisposta dalla Funzione di Risk Management, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa. Sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede periodicamente;
 - esamina ed approva, nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile ed all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20, l'organigramma ed il funzionigramma predisposti dall'Amministratore Delegato, documenti che identificano e definiscono le responsabilità relative ai principali processi decisionali aziendali, unitamente al modello delle deleghe e procure che definisce l'articolazione delle responsabilità assegnate alle singole unità operative;
 - approva, previo esame ed approvazione da parte del Comitato per il Controllo Interno, il Rapporto Annuale delle unità organizzative preposte sulla Formazione e Controllo delle Reti Commerciali previsto dall'art. 40 del Regolamento ISVAP n. 4 e redatto secondo quanto disposto dal Provvedimento ISVAP n. 2743.;
 - esamina, al fine di valutare l'eventuale esistenza di situazioni di criticità, le Relazioni predisposte dal responsabile della Revisione Interna relativamente alla gestione dei reclami, unitamente ai relativi prospetti statistici previsti dal Regolamento ISVAP n. 24.
- c. Determina la suddivisione del compenso globale spettante ai propri membri determinato dall'Assemblea e, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche.
- Su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, determina annualmente il compenso variabile dell'Amministratore Delegato in funzione dei risultati raggiunti nell'esercizio precedente.

- d. Valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.
- e. Esamina ed approva preventivamente le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società.
- f. Approva le linee guida della politica strategica degli investimenti (struttura dei portafogli gestiti, il processo d'investimento ed i criteri di selezione investimenti).
- g. Con il supporto del Comitato Immobiliare, esamina in via preventiva ed approva le operazioni di maggiore rilievo poste in essere dalle società immobiliari controllate.
- h. Valuta, per il tramite del Comitato Nomine e Remunerazioni, la dimensione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati. In particolare, tale valutazione è stata compiuta a seguito della nomina del Consiglio in carica da parte dell'assemblea, al fine della nomina dei componenti dei Comitati, tenuto conto dei compiti attribuiti agli stessi e dei profili professionali degli amministratori.

Le operazioni con un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la società sono riservate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri individuati per stabilire i limiti delle deleghe conferite al Vice Presidente Carlo Acutis ed all'Amministratore Delegato, illustrati nel successivo punto 4.4. (Organi Delegati).

Il Consiglio, tenuto conto che l'Assemblea del 23 aprile 2010 ha dispensato gli Amministratori dall'osservanza del divieto di non concorrenza previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, ha inoltre verificato che le cariche segnalate da alcuni amministratori in sede di nomina non costituiscono situazioni di criticità.

4.4. Organi delegati

Amministratore Delegato

L'art. 18 dello Statuto sociale attribuisce la legale rappresentanza al Presidente, ai Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 aprile 2010 ha conferito al Vice Presidente Carlo Acutis ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, alcune deleghe operative attinenti alla ordinaria gestione assicurativa nonché, entro determinati limiti di importo, relative alle aree finanziaria ed immobiliare. Si riassumono di seguito le principali deleghe conferite in materia di investimenti:

- acquisto, permuta e vendita di immobili fino a 10 milioni di euro per ogni singolo acquisto, permuta o vendita;
- acquisto e vendita, senza limiti di somma, di titoli di stato, obbligazioni non convertibili, titoli similari e O.I.C.R. obbligazionari;
- acquisto e vendita quote di O.I.C.R. azionari, esclusi i fondi chiusi, fino all'importo massimo di 15 milioni di euro;
- acquisto, sottoscrizione, negoziazione e vendita di azioni, obbligazioni convertibili e quote di partecipazione in società o enti, quote di partecipazioni in fondi chiusi sino all'importo massimo di 10 milioni di euro, importo ridotto a 5 milioni di euro qualora le operazioni riguardino partecipazioni in società assicuratrici o in società con oggetto direttamente connesso e strumentale a tale attività. Sono in ogni caso riservati al Consiglio di Amministrazione i poteri per acquistare e vendere partecipazioni di controllo in altre società, fatta eccezione per le società immobiliari entro il limite di

- 10 milioni di euro per operazione;
- acquisto e vendita, senza limiti di somma, di titoli di debito e di capitale a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e quelli derivanti dalla gestione dei fondi pensione;
 - concessione di mutui e finanziamenti sino all'importo di cinque milioni di euro.

E' in ogni caso riservato al Consiglio di Amministrazione il rilascio di fidejussioni e avalli a favore di terzi.

Il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio delle deleghe loro conferite alla prima riunione utile, di norma almeno trimestralmente, affinché il Consiglio stesso possa riscontrarne l'aderenza agli indirizzi strategici ed ai piani operativi della società.

In particolare essi forniscono informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulla presenza o meno di operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui lo Statuto attribuisce la rappresentanza legale della Società, non sono state conferite deleghe gestionali.

Il Presidente non riveste uno specifico ruolo nelle strategie aziendali, non controlla la Società e non è il principale responsabile della gestione di impresa, ma ha i requisiti di un amministratore indipendente.

Il Presidente è membro del Comitato Finanza e del Comitato Immobiliare, ove vengono definite le strategie di investimento della società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Altri Consiglieri esecutivi

Il Vice Presidente Andrea Acutis è il responsabile della Divisione Finanza di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Il Vice Presidente Andrea Acutis e l'Amministratore Delegato Roberto Guarena ricoprono diversi incarichi esecutivi nelle società controllate dalla Vittoria Assicurazioni.

4.6. Amministratori indipendenti

Successivamente alla nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi.

Come raccomandato dal codice di Autodisciplina, la permanenza di tale requisito viene verificata dal Consiglio con cadenza annuale, previa verifica da parte del Comitato Nomine e Remunerazioni.

In base alle verifiche del Consiglio di Amministrazione, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società e sulla base dell'art. 147-ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del TUF i seguenti Consiglieri non esecutivi: Francesco Baggi Sisini, Marco Brignone, Luciano Gobbi, Pietro Carlo Marsani, Giorgio Marsiaj, Lodovico Passerin d'Entrèves, Robert Ricci e Giuseppe Spadafora. Anche i Signori Edgar Müller-Gotthard e Massimo Antonarelli, che hanno ricoperto l'incarico di Amministratore solo per una parte dell'esercizio 2011, si qualificavano come indipendenti.

Nella verifica del requisito di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha applicato tutti i Criteri previsti dal Codice, eccettuato il criterio in base al quale non si qualificerebbe indipendente l'amministratore che ha ricoperto tale carica per un periodo superiore ai nove anni. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti inteso privilegiare l'acquisizione di una conoscenza approfondita dell'azienda che, tenuto conto della peculiarità del settore assicurativo e riassicurativo, può essere acquisita solo dopo diversi anni di esperienza.

Le ragioni sottostanti a tale determinazione sono le seguenti:

- la normativa applicabile alle compagnie di assicurazione prevede particolari requisiti di professionalità in capo agli amministratori;
- l'attività assicurativa è sottoposta ad una normativa speciale, in particolare al D. Lgs 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni) ed ai relativi provvedimenti regolamentari emanati dall'ISVAP, alcuni di particolare complessità. Si segnalano alcune delibere consiliari, aventi natura "tecnica", imposte dalla regolamentazione dell'ISVAP:
 - determinazione delle Linee Guida per l'operatività di riassicurazione (attività di particolare complessità tecnica);
 - determinazione della Linee guida per l'assegnazione di elementi patrimoniali alle gestioni vita e danni e per le relative procedure di contabilizzazione; infatti, pur essendoci una società con gestione unica, il bilancio deve prevedere ripartizioni nei due segmenti Danni e Vita, comportando una valutazione, da parte degli amministratori, sulla corretta ripartizione dei costi e dei movimenti finanziari congiunti;
 - definizione delle politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione deve determinare i livelli di tolleranza al rischio almeno una volta l'anno;
- il bilancio assicurativo presenta la particolarità che gran parte delle voci iscritte al passivo sono soggette a valutazioni, in quanto formate da partite non certe; pertanto, poiché i ricavi sono anticipati ed i costi seguiranno nell'arco di più anni, occorre conoscere e comprendere perfettamente la tecnica assicurativa e finanziaria al fine di sincronizzare nel continuo gli *assets* con le *liabilities*, in quanto queste ultime non sono governate dalla Compagnia;
- Vittoria Assicurazioni gestisce, nel ramo vita, investimenti il cui rischio è per l'80% a carico degli assicurati e ciò impone una gestione particolare richiesta dall'autorità di vigilanza; a tale riguardo, la gestione di una compagnia di assicurazione deve essere orientata al conseguimento e al mantenimento di una redditività e di un equilibrio patrimoniale con un'ottica di lunghissimo termine, in modo del tutto differente da quanto accade in altri settori. Ad esempio, per quanto riguarda le polizze aventi natura previdenziale, i rapporti tra una compagnia ed un assicurato possono essere costituiti da 20 o più anni di raccolta premi, seguiti da ulteriori decenni di erogazione di prestazioni previdenziali da parte della Compagnia;
- l'attività assicurativa ha una funzione sociale: la Compagnia deve quindi essere in grado di gestire la mutualità a favore degli assicurati.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri amministratori.

Alla luce del positivo funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, gli Amministratori indipendenti non hanno sino ad ora ritenuto necessario riunirsi in assenza degli altri amministratori.

4.7. Lead Independent Director

Non ricorrono i presupposti per la designazione di un *lead independent director* in quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre la carica di *chief executive officer* e non è il soggetto che controlla l'emittente.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è dotata di una procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

Al rispetto della procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di Vittoria Assicurazioni che si trovano ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate; inoltre, essa vale anche come istruzione alle società controllate da Vittoria Assicurazioni, le quali, non avendo propri strumenti finanziari quotati, hanno l'obbligo di comunicare le informazioni privilegiate a Vittoria Assicurazioni, al fine di effettuare una successiva informazione al mercato.

La procedura adottata definisce:

- i requisiti e le responsabilità per la classificazione dell'informazione market sensitive (informazione privilegiata in itinere) e privilegiata, differenziando a seconda che l'informazione sia legata ad attività-processi ricorrenti o continuativi oppure a progetti-eventi specifici.
- le modalità di tracciamento dell'accesso all'informazione privilegiata in itinere, con particolare riferimento all'istituzione del registro di cui all'art. 115-bis del TUF e all'art. 152-bis del Regolamento Emittenti;
- le modalità di aggiornamento, conservazione e accesso al suddetto registro;
- le disposizioni operative per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate.

In particolare, la diffusione delle informazioni privilegiate viene curata *dall'Investor Relator*, previo benestare all'amministratore delegato.

I comunicati sono pubblicati sul sito internet della società, nell'apposita sezione *press*, successivamente alla loro diffusione tramite il circuito NIS di Borsa Italiana.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti i seguenti Comitati, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio stesso:

- Comitato Nomine e Remunerazioni;
- Comitato per il Controllo Interno;
- Comitato Finanza;
- Comitato Immobiliare.

Con riferimento alle previsioni del Codice di Autodisciplina, tenuto conto delle dimensioni, della struttura e dell'organizzazione della società, si è ritenuto di accentrare le funzioni del comitato nomine e del comitato remunerazione previsti dal Codice stesso in un unico comitato denominato Comitato nomine e remunerazioni, composto sulla base delle regole più stringenti per il comitato remunerazioni (amministratori non esecutivi, la maggioranza indipendenti).

Il Consiglio non ha costituito un Comitato esecutivo.

6.1. Comitato Finanza

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato Finanza, composto come segue:

Andrea ACUTIS	Presidente esecutivo
Adriana ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA	non esecutivo
Carlo ACUTIS	esecutivo
Giorgio Roberto COSTA	non esecutivo
Luciano GOBBI	non esecutivo indipendente
Roberto GUARENA	esecutivo
Luca PAVERI FONTANA	non esecutivo

Nell'ambito del Comitato Finanza, il Consiglio ha conferito i seguenti speciali incarichi: alla Signora Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, l'incarico di supervisionare e riferire sulle società partecipate estere e al Signor Luca Paveri Fontana l'incarico di riferire sulle società partecipate e sugli investimenti nel settore del *private equity*.

I componenti del comitato restano in carica sino alla scadenza del consiglio; il comitato si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno 2 membri del comitato stesso.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato Finanza si è riunito sette volte.

La presenza media alle riunioni è stata del 100%. Per le presenze dei singoli amministratori, si rimanda alla tabella Allegato 2 alla presente Relazione.

Per il 2012 sono programmate sette riunioni.

Ai lavori del Comitato partecipano anche componenti dell'Alta Direzione, i responsabili di funzioni operative della società.

Il Comitato finanza ha la funzione di:

- supervisionare l'andamento degli investimenti mobiliari;
- definire le strategie di investimento nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio nelle politiche degli investimenti;
- valutare le proposte di investimento sottoposte dal Responsabile della Divisione Finanza.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato Finanza ha, in particolare, esaminato preventivamente e quindi sottoposto al Consiglio il testo della Delibera Quadro sugli investimenti che, come disposto dal Regolamento ISVAP n. 36, impartisce, in funzione della dimensione, della natura e complessità dell'attività svolta, le linee guida cui deve attenersi la Società in materia di investimenti, tenendo conto dei requisiti e dei limiti fissati dallo stesso Regolamento n. 36 e del profilo di rischio delle passività detenute, per assicurare la gestione integrata di attivo e passivo.

Il documento stabilisce quali sono le strutture organizzative preposte agli investimenti della Compagnia; le linee guida della politica strategica degli investimenti (struttura dei portafogli gestiti, il processo d'investimento ed i criteri di selezione investimenti); quali sono le operazioni consentite sui titoli in portafoglio nonché i limiti e le condizioni all'investimento in attivi scarsamente liquidi.

Tra le altre attività svolte dal Comitato nell'esercizio si evidenziano:

- il monitoraggio periodico dei portafogli titoli sia con rischio a carico della società che con rischio a carico degli assicurati, e la conseguente determinazione delle strategie di investimento, sulla base anche di analisi dello scenario economico e dei possibili effetti delle politiche monetarie;
- l'attività di supporto al Consiglio per la definizione dei livelli di tolleranza al rischio per le attività di investimento;
- l'esame periodico della situazione finanziaria delle società immobiliari del Gruppo, e la verifica del rispetto dei limiti di esposizione determinati dal Consiglio;
- l'esame dei risultati degli stress test richiesti da ISVAP sulla base dei criteri stabiliti da EIOPA (istituto di vigilanza europeo).

6.2. Comitato Immobiliare

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato Immobiliare, composto come segue:

Andrea ACUTIS	Presidente esecutivo
Adriana ACUTIS BISCARETTI DI RUFFIA	non esecutivo
Carlo ACUTIS	esecutivo
Francesco BAGGI SISINI	non esecutivo indipendente
Giorgio Roberto COSTA	non esecutivo
Roberto GUARENA	esecutivo
Arnaud HELLOUIN de MENIBUS	non esecutivo
Luca PAVERI FONTANA	non esecutivo

Nell'ambito del Comitato Immobiliare, il Consiglio ha conferito alla Signora Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia l'incarico di supervisionare e riferire sulle società immobiliari estere.

I componenti restano in carica sino alla scadenza del consiglio. Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o quando ne fanno richiesta almeno due membri del comitato stesso.

Nel corso dell'esercizio il Comitato Immobiliare si è riunito quattro volte.

La presenza media alle riunioni è stata dell'88%. Per le presenze dei singoli amministratori, si rimanda alla tabella Allegato 2 alla presente Relazione.

Ai lavori del Comitato partecipano i responsabili delle funzioni operative del gruppo ed esponenti di società immobiliari del Gruppo.

Il Comitato ha la funzione di:

- supervisionare l'andamento degli investimenti immobiliari del Gruppo;
- definire le strategie di sviluppo del comparto;
- valutare le proposte di investimento che gli vengono sottoposte dai responsabili operativi.

Tra le altre attività svolte dal Comitato nell'esercizio 2011 si evidenziano:

- l'analisi dell'operazione di fusione per incorporazione nella Vittoria Assicurazioni della controllata immobiliare Lauro 2000 S.r.l.;
- la supervisione ed il monitoraggio delle operazioni immobiliari in corso sia in Italia che all'estero e le strategie adottate;
- l'analisi degli impegni nell'area immobiliare;
- i pareri consultivi all'Amministratore Delegato per le operazioni immobiliari rientranti nei suoi limiti di competenza.

7. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato Nomine e Remunerazioni, composto come segue:

Luca Paveri FONTANA	Presidente non esecutivo
Francesco BAGGI SISISNI	non esecutivo indipendente
Lodovico PASSERIN d'ENTREVES	non esecutivo indipendente

Le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina per il Comitato nomine e per il Comitato remunerazioni sono state attribuite ad un unico comitato composto sulla base delle regole più stringenti previste dal Codice stesso per il comitato remunerazioni, (tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti).

Al momento della nomina, il Consiglio ha tenuto conto delle esperienze professionali dei tre amministratori, con riferimento al principio dettato dal Codice di Autodisciplina che prevede che almeno un componente del Comitato Remunerazioni possieda conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria.

Nel corso del 2011 il Comitato Nomine e Remunerazioni si è riunito 2 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora.

La presenza media alle riunioni è stata del 100%. Si rimanda anche alla tabella "Allegato 2" della presente Relazione.

Su invito del Presidente del Comitato, alle riunioni ha partecipato l'Amministratore Delegato, fatta eccezione per la fase di esame della remunerazione a lui spettante.

Tutte le riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, a spese della società.

Gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

7.1. Funzioni del Comitato Nomine e Remunerazioni

Il Comitato ha le seguenti funzioni:

a) Nomine

Per Vittoria Assicurazioni S.p.A.

- formulare proposte per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati;
- formulare proposte per la nomina degli Amministratori;
- formulare proposte al Consiglio per la cooptazione di Amministratori;
- formulare proposte al Consiglio per la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti dei Comitati e dell'Amministratore Delegato;
- riflettere costantemente su eventuali nomine sostitutive di Amministratori che ricoprono particolari cariche, in modo da assicurare una continuità di gestione con le persone più idonee;
- formulare proposte al Consiglio, d'intesa con l'Amministratore Delegato, per la nomina del Direttore Generale, dell'alta dirigenza e dei soggetti preposti al controllo interno;
- assistere l'Amministratore Delegato nel predisporre i piani di carriera e di sostituzione dell'alta dirigenza della società.

Per le società controllate

- assistere l'Amministratore Delegato della Capogruppo nel formulare proposte per la nomina degli Amministratori, del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Per le società collegate

- assistere l'Amministratore Delegato della Capogruppo nel formulare proposte per la nomina degli Amministratori di competenza.

b) Remunerazioni

Per Vittoria Assicurazioni S.p.A.

- formulare proposte per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione;
- formulare proposte al Consiglio per la remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- formulare proposte al Consiglio, su indicazione dell'Amministratore Delegato, per determinare la remunerazione dell'alta dirigenza della società in modo tale da attrarre e motivare persone di livello e la remunerazione dei soggetti preposti al controllo interno.
- formulare proposte per attivare criteri di remunerazione variabile, legati ai risultati della società, inclusi eventuali piani di *stock option*, per l'Amministratore Delegato e per l'alta dirigenza della società da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Per le società controllate

- assistere l'Amministratore Delegato della Capogruppo nel formulare proposte per determinare la remunerazione degli Amministratori, del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato Nomine e Remunerazioni ha assistito il Consiglio in ordine alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, ha formulato al Consiglio la proposta in ordine al compenso variabile all'Amministratore delegato in funzione dei risultati raggiunti nell'esercizio 2010 ed ha approvato i compensi per l'Alta Direzione, sulla base delle proposte formulate dall'Amministratore Delegato.

Il Comitato ha inoltre esaminato le nuove normative emanate in tema di politiche di remunerazione per le società quotate ed assicurative, segnatamente il nuovo art. 123-ter del TUF, il Regolamento ISVAP n. 39 ed il nuovo art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato ha quindi sottoposto al Consiglio una relazione concernente l'analisi della nuova normativa e la rispondenza della politica di remunerazione adottata dalla Compagnia ai principi dettati dal Regolamento ISVAP n. 39.

Sulla base dell'analisi svolta, è risultato che la politica di remunerazione sin qui adottata dalla società risponde sostanzialmente ai principi previsti dal regolamento ISVAP n. 39/2011.

Peraltro, per meglio adeguarsi ai criteri di applicazione previsti dal Regolamento ISVAP n. 39, il Comitato ha stabilito di effettuare, nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2012, una revisione delle modalità operative e dei criteri previsti per la gestione e la determinazione della componente variabile della remunerazione prevista per l'Amministratore Delegato e l'Alta Dirigenza con responsabilità strategiche, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e, quindi, all'Assemblea dei Soci dell'aprile 2012.

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nel marzo del 2010 il Comitato per la Corporate Governance ha approvato il nuovo testo dell'articolo 7 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana nel 2006, in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, invitando le società quotate ad applicare la nuova autoregolamentazione entro la fine dell'esercizio 2011.

Vittoria Assicurazioni, che aderisce al citato Codice di Autodisciplina anche per quanto riguarda il nuovo articolo 7, per l'applicazione di alcuni principi enunciati nell'articolo stesso ha ritenuto opportuno attendere l'emanazione della relativa disciplina dell'ISVAP per le imprese di assicurazione.

In particolare, per la definizione della politica di remunerazione da parte del Consiglio, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, nonché per l'inerente relazione da presentarsi all'Assemblea, si è preferito attendere l'approvazione del Regolamento ISVAP n. 39 (pubblicato nel giugno 2011) al fine di definire delle linee guida in materia di remunerazione che fossero coerenti con le direttive dell'Autorità di settore.

Il citato Regolamento ISVAP n. 39, recependo anche i principi dettati dalla Direttiva Solvency II, ha infatti disciplinato i principi generali a cui le politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione devono attenersi nel determinare le remunerazioni degli amministratori e del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa.

In sede di prima applicazione, come previsto dall'art. 27 del citato Regolamento ISVAP n. 39, nel corso del secondo semestre 2011 il Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ha effettuato una valutazione del livello di rispondenza dei sistemi di remunerazione in essere alle nuove disposizioni regolamentari, individuando le misure ritenute opportune per l'adeguamento e la relativa tempistica. Gli esiti di tale valutazione si sono quindi tradotti nella nuova politica di remunerazione che la società intende adottare e che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio 2011, in ottemperanza al dettato del Regolamento ISVAP n. 39.

La Relazione sulle remunerazioni che verrà sottoposta all'Assemblea, redatta ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 e dell'art. 123-ter del TUF, viene pubblicata contestualmente alla presente Relazione ai sensi di quanto disposto dal TUF.

Per le informazioni sulle remunerazioni erogate al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci, al Direttore Generale ed ai dirigenti con responsabilità strategiche nel 2011, si rimanda alla Sezione II della citata Relazione sulle remunerazioni.

9. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato per il Controllo Interno, composto come segue:

Pietro Carlo MARSANI	Presidente non esecutivo indipendente
Luciano GOBBI	non esecutivo indipendente
Giuseppe SPADAFORA	non esecutivo indipendente

Come previsto dal Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 5 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 2 ore e mezza.

La presenza media alle riunioni è stata del 100%. Per le presenze dei singoli amministratori, si rimanda alla tabella "Allegato 2" alla presente Relazione.

Nella nomina dei membri del Comitato il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle esperienze professionali maturate dagli stessi.

A tutte le riunioni hanno partecipato i membri del Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, i Responsabili della funzioni Revisione Interna, Legale-Compliance e Risk Management.

A due riunioni ha partecipato il Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Nel corso dell'esercizio 2012 sono previste n. 5 riunioni, due delle quali si sono già tenute alla data della presente Relazione.

9.1. Funzioni del Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato ha le seguenti funzioni:

- assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti relativi al sistema di controllo interno; in particolare assiste il Consiglio nelle seguenti attività:
 - definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - individuazione di un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
 - valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - descrizione, nella relazione sul governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, con valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
 - nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno.
- valutare, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- svolgere un ruolo di collegamento tra il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per le tematiche concernenti l'applicazione del D.Lgs 231/2001;
- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Al fine di armonizzare l'attività svolta dal Comitato per il Controllo Interno e quella del Collegio Sindacale, tra i due organi sono state avviate azioni di coordinamento che prevedono, in particolare:

- la partecipazione sistematica e di diritto alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- il coordinamento con il Collegio Sindacale per la determinazione dell'ordine del giorno del Comitato per il Controllo Interno, allo scopo di conseguire una maggior efficienza ed evitare duplicazioni nello svolgimento dei lavori.

Inoltre, ai fini di un maggior coordinamento delle attività svolte dalle funzioni preposte al sistema dei controlli interni, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs 231/2011 partecipa a due riunioni annuali del Comitato per il Controllo Interno, ovvero in occasione dell'approvazione dei piani delle funzioni Revisione Interna, Compliance e Risk Management nonché in occasione dell'approvazione della relazione sul sistema dei controlli interni prevista dal Regolamento ISVAP n. 20.

Tra le principali attività svolte dal Comitato per il Controllo Interno nel corso dell'esercizio 2011, si evidenziano:

- esame ed approvazione del piano della Funzione Revisione Interna dell'anno 2011, i cui interventi sono stati individuati sulla base della valutazione dei rischi del sistema di controllo interno tenuto conto dei giudizi espressi dal management;
- esame delle attività svolte dalla funzione Revisione Interna con riguardo sia agli interventi effettuati nel corso del 2011 sia agli interventi che rappresentano le prosecuzioni di attività inerenti il piano dell'anno 2010;
- approvazione del piano delle attività previste per l'anno 2011 dalla funzione Risk Management ed esame dell'attività svolta dalla funzione stessa, con particolare attenzione alle attività relative alla normativa introdotta dalla direttiva Solvency II;
- approvazione del piano delle attività previste per l'anno 2011 dalla funzione Compliance ed esame dell'attività svolta dalla funzione stessa;
- esame del rapporto annuale sulla formazione e aggiornamento professionale delle reti distributive ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5, art. 40, e del Provvedimento ISVAP 2743 del 27 ottobre 2009;

- esame della Relazione dell'Organismo di Vigilanza sulle verifiche inerenti l'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001 e il piano di attività per l'anno 2011;
- valutazione delle modifiche da apportare al Modello di Organizzazione e Gestione per gli adeguamenti imposti dalla normativa di riferimento;
- valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili e della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, relativamente al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, valutazione supportata dalla dichiarazione prodotta appositamente dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- esame periodico dall'attività svolta dall'unità antifrode;
- esame delle relazioni trimestrali relative ai reclami provenienti dalla clientela, redatte ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24;
- esame della Relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008;
- esame della Relazione sul Gruppo Assicurativo redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 15/2008;
- esame del sistema di deleghe nonché dell'organigramma e del funzionigramma della Società in accordo con quanto previsto dal Regolamento n. 20 dell'ISVAP n. 20;
- esame dell'attività svolta in relazione alle verifiche ed agli adempimenti alla imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno ha relazionato il Consiglio sull'attività svolta, evidenziando le problematiche più rilevanti e sottoponendo all'approvazione del Consiglio le proposte del Comitato per le materia di competenza.

Tutte le riunioni del Comitato per il Controllo Interno sono state regolarmente verbalizzate e copia dei verbali viene trasmessa a tutti i Consiglieri e ai Sindaci.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa.

La responsabilità del sistema di controllo interno è attribuita al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento con l'assistenza del Comitato per il Controllo Interno.

Nel rispetto della normativa vigente, la Società ha istituito sin dal 1999 la funzione di Revisione Interna con il compito di accertare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno, fornendo anche attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali. Il Responsabile della Revisione Interna si identifica con il preposto al controllo interno.

In ottemperanza anche a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 20, il Consiglio ha inoltre istituito la funzione Compliance e la funzione Risk Management. Le responsabilità ed i compiti delle funzioni Revisione Interna, Compliance e Risk Management vengono illustrate nei successivi paragrafi 10.3, 10.4. e 10.5.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Comitato per il Controllo Interno la valutazione del funzionamento del sistema di controllo interno della società, attraverso la disamina della documentazione sottoposta dai Responsabili delle funzioni Revisione Interna, Compliance e Risk Management durante gli incontri periodici. Il Comitato riferisce sugli esiti delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

Inoltre, la valutazione complessiva dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno viene effettuata dal Consiglio in occasione dell'approvazione annuale della Relazione sulla coerenza del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi prevista dal Regolamento ISVAP n. 20, preventivamente approvata dal Comitato per il Controllo Interno.

10.1. Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (art. 123-bis, comma 2 lettera b), TUF).

Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno relativo al processo di informativa finanziaria adottato dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A è parte integrante del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno della Compagnia.

Tale sistema è finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria, per tali intendendosi:

- attendibilità: l'informativa deve avere i requisiti chiesti dalle leggi e dai regolamenti applicati e deve possedere le caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili generalmente accettati. Per principi contabili generalmente accettati devono intendersi i principi contabili nazionali utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio ed i principi internazionali IFRS (utilizzati nella predisposizione del bilancio consolidato);
- accuratezza: l'informativa deve possedere le caratteristiche di neutralità e precisione. L'informazione è considerata neutrale se è priva di distorsioni preconcepite tese a influenzare il processo decisionale dei suoi utilizzatori al fine di ottenere un predeterminato risultato;
- affidabilità: l'informativa deve possedere le caratteristiche di chiarezza e di completezza tali da indurre decisioni di investimento consapevoli da parte degli investitori. L'informativa è considerata chiara se facilita la comprensione di aspetti complessi della realtà assicurativa, pur nell'obbligo di rispettare gli schemi obbligatori di bilancio previsti dalla normativa in corso, senza tuttavia divenire eccessiva e superflua;

- tempestività: l'informativa deve rispettare le scadenze previste per la sua pubblicazione.

La Vittoria Assicurazioni S.p.A attribuisce un ruolo fondamentale alla figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari per quanto riguarda l'affidabilità dei documenti contabili e la predisposizione di adeguate procedure contabili ed amministrative. A tale scopo il Dirigente preposto, responsabile dell'area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, ha preso carico delle responsabilità delle attività di progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria in modo da garantire:

- l'adeguatezza del sistema contabile utilizzato;
- la formalizzazione di tutte le procedure ed i processi rilevanti e la manutenzione degli stessi;
- la costante attenzione del personale dell'area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo a quanto disposto dalle procedure e dai processi.

In tal modo sono individuati i singoli protocolli di controllo, definite precise responsabilità di esecuzione e sono attribuite specifiche responsabilità di monitoraggio in merito alla corretta esecuzione dell'insieme dei protocolli di controllo alla funzione "Assistente alla Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo".

La Vittoria Assicurazioni S.p.a ha censito i rischi potenziali a cui risultava esposto il processo di informativa finanziaria ed il sistema di controllo interno a presidio dei rischi stessi utilizzando il framework di riferimento Enterprise Risk Management del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Le principali caratteristiche relative al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno adottato, con particolare riferimento alla sua articolazione, alle modalità operative che ne caratterizzano il funzionamento e ai ruoli e alle funzioni coinvolte possono esse descritte illustrando le fasi in cui si articola il processo di gestione dei rischi e definendone le responsabilità.

- a) Il processo di gestione dei rischi e del sistema di controllo interno relativo al processo di informativa finanziaria è articolato nelle seguenti fasi:
- preliminare identificazione dei processi "rilevanti" in termini di potenziale impatto sull'informativa finanziaria. A tale scopo, partendo dal bilancio di esercizio, sono individuate tutte le voci contabili con importo superiore a € 100.000 e sono identificati i processi relativi sottostanti alla produzione dell'informazione stessa. Tutti i processi sono raggruppati in 12 aree di riferimento del bilancio (premi e riserve premi, provvigioni, sinistri, riassicurazione, finanza, crediti e debiti diversi, fiscale, immobiliare e cespiti, ciclo passivo, formazione del bilancio, tesoreria, personale);
 - identificazione dei rischi inerenti ciascun processo. Tutti i rischi sono classificabili come rischi operativi e fanno principalmente riferimento alle seguenti categorie:
 - rischio di non conformità;
 - rischio di elaborazione;
 - rischio di imputazione manuale;
 - rischio di frode;
 - rischio di errata comunicazione dati;
 - rischio relativo ai sistemi informativi;
 - rischio di inefficienze per carenze procedurali.

La valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria è effettuata sulla base di un processo che si fonda sull'interpolazione di parametri che prendono in considerazione la probabilità di

accadimento e l'impatto economico, operativo e reputazionale dell'eventuale verificarsi dell'evento. E' stato scelto di valutare gli stessi anche sulla base della rilevanza del saldo della voce di bilancio corrispondente.

- revisione, mediante l'impiego della metodologia dell'assessment, dell'assetto del sistema di controllo interno per ogni processo in termini di protocolli di controllo a presidio di ciascun rischio e responsabilità di esecuzione. In tale modo è possibile identificare e mantenere adeguatamente aggiornate:
 - le transazioni interessate nel perimetro di riferimento, acquisendo informazioni su come siano originate, autorizzate, registrate, elaborate e rappresentate;
 - gli eventi e le attività gestite nel processo e tutti i punti di controllo (automatici, manuali);
 - le responsabilità di controllo dei processi (control owner);
 - le unità organizzative e/o dei processi (process owner) che hanno l'obbligo di verificare il corretto svolgimento delle attività svolte dai propri collaboratori o colleghi.
 - il diagramma di flusso (flow-chart) dettagliato di costruzione del Bilancio.
- valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati in termini di:
 - disegno – tale attività viene svolta tenendo conto di alcuni parametri che valutano il controllo stesso (tipologia, tracciabilità, ciclicità, timing)
 - efficacia - tale attività viene svolta effettuando un'attività di testing predisponendo un piano di monitoraggio finalizzato a verificare l'effettivo svolgimento delle operazioni di controllo così come descritte dalle procedure in vigore.

Nell'ambito delle verifiche, qualora sia riscontrata un'area di miglioramento, sono previsti specifici piani di azione.

A livello del gruppo la metodologia seguita e le risultanze sono assimilabili a quelle ottenute a livello società. Si sottolinea in modo particolare che:

- il bilancio consolidato è in prevalenza costituito dai valori espressi dal bilancio di esercizio della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- la gestione amministrativa delle società immobiliari del gruppo è demandata alla Gestimmobili S.r.l. che ha competenze e deleghe specifiche in materia e che è sottoposta al costante controllo dell'ufficio Amministrazione Area Immobiliare della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- l'ufficio Bilancio e Partecipate coordina e controlla le informazioni finanziarie provenienti dalle altre società partecipate;
- le società immobiliari del gruppo hanno adottato un nuovo sistema informativo contabile dal 1/1/2009 per la formazione del bilancio. Tale sistema è integrato con meccanismi di controllo automatici ed è direttamente accessibile dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. permettendo un controllo tempestivo delle informazioni in esso contenute, la stesura ed il controllo dei bilanci nonché la formalizzazione delle informazioni finanziarie recepite nel bilancio consolidato di Vittoria Assicurazioni S.p.A. Nel corso dell'esercizio 2011 è stato ulteriormente perfezionato il sistema di controllo interno mediante l'aggiornamento dell'insieme delle procedure esistenti e la corrispondente implementazione del nuovo sistema informatico.

b) Ruoli e Funzioni coinvolte.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Sistema, oltre alla funzione di presidio generale sul Sistema di Controllo Interno affidata al Consiglio di Amministrazione, risultano essenziali le funzioni ed i ruoli attribuiti al Comitato per il Controllo Interno, al Dirigente Preposto, all'Area Amministrazione Finanza, Pianificazione e Controllo e alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello così come previste dal regolamento 20 dell'ISVAP.

Più precisamente:

- Il Comitato per il Controllo Interno esercita le seguenti funzioni:
 - valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - esamina il piano di lavoro della Revisione Interna nonché le relazioni da questa predisposte;
 - vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
 - svolge un ruolo di collegamento tra il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per le tematiche concernenti l'applicazione del D.Lgs 231/2001;

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo Interno.

- Il Dirigente preposto ha la responsabilità di garantire la predisposizione e l'effettiva attuazione delle procedure per la formalizzazione del bilancio di esercizio e consolidato e di ogni altra informazione finanziaria.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari garantisce la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, avvalendosi della collaborazione di competenti strutture presenti in azienda.

Inoltre, al Dirigente preposto è attribuito il compito di:

- attestare, congiuntamente all'organo delegato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel periodo di riferimento delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- dichiarare la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa finanziaria, anche infrannuale.

A tale scopo il Dirigente Preposto ha identificato i ruoli e le funzioni operative e quelle di controllo. Inoltre lo staff di assistenti al Dirigente Preposto è responsabile dell'attuazione dei controlli di tutta l'area e della tempestività di esecuzione delle operazioni.

- La funzione di Revisione Interna collabora allo sviluppo del sistema di controllo interno valutandone gli aspetti progettuali e monitorandone l'efficacia e l'efficienza.
- La funzione di Risk Management favorisce l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, gestire e segnalare i rischi ai quali la Compagnia è o potrebbe essere esposta.
- La funzione Compliance individua le normative rilevanti nonché i presidi con riferimento agli adempimenti normativi.

Inoltre sono previsti flussi informativi e scambi informativi anche con incontri periodici che coinvolgono il Comitato per il Controllo Interno, il Dirigente Preposto, il Collegio Sindacale, i Responsabili delle funzioni Revisione Interna, Compliance, Risk Management e Organizzazione e l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Il Dirigente Preposto riferisce al Comitato per il Controllo Interno e lo stesso è invitato a partecipare alle adunanze del Comitato per il Controllo Interno.

10.2. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno

Il compito di identificare i principali rischi aziendali, sottoponendoli all'esame del Consiglio di Amministrazione, rientra nelle competenze dell'Amministratore Delegato.

Nel corso dell'esercizio, l'Amministratore Delegato:

- avvalendosi dell'attività dell'apposito Comitato di Risk Management cui partecipano i membri dell'Alta Direzione e i dirigenti della società responsabili di aree aziendali, nonché della funzione di Risk Management, ha curato l'identificazione dei principali rischi della società (strategici, operativi, finanziari e di compliance), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla società e dalle sue controllate, e li ha sottoposti all'esame del Consiglio;
- con la supervisione del Comitato per il Controllo Interno, ha curato l'aggiornamento del sistema di controllo interno, al fine di mantenerne l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- ha curato l'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare, con il supporto della funzione Compliance.

10.3. Funzione Revisione Interna

La Società ha istituito sin dal 1999 la funzione di Revisione Interna con il compito di accertare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno, fornendo anche attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

Il Responsabile della Revisione Interna è il Signor Vincenzo Coppa, il quale, come sopra detto, si identifica con il Preposto al controllo interno.

La struttura della Revisione Interna alla data del 31/12/2011 risultava composta da 6 unità, incluso il responsabile.

Allo scopo di garantire autonomia e indipendenza alla funzione, il responsabile della Revisione Interna è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato per il Controllo Interno. La remunerazione del responsabile della funzione Revisione Interna è determinata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato per il Controllo Interno.

La funzione riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, per tramite del Comitato per il Controllo Interno, per ogni aspetto legato ai contenuti e all'organizzazione delle proprie attività.

La funzione Revisione Interna ha anche un riferimento diretto, di tipo funzionale, con l'Amministratore Delegato, per ogni aspetto relativo all'osservanza dei regolamenti interni emanati dall'impresa (quali ad esempio: modalità di trattamento delle informazioni, sicurezza logica e fisica, accesso ai locali dell'impresa, utilizzo di strumenti dell'impresa, politiche di gestione delle risorse e dei collaboratori).

Nello svolgimento delle proprie attività il personale della Revisione Interna è tenuto al rispetto delle regole di condotta dettate in tema di integrità, obiettività, riservatezza e competenza dal codice etico dell'Institute of Internal Audit (IIA) che non contrastano con il Codice Etico adottato dalla Compagnia.

La società assicura il mantenimento di una struttura di Revisione Interna adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche. In particolare, i soggetti preposti devono possedere e mantenere competenza e professionalità adeguate rispetto alle diverse esigenze derivanti dalle attività esercitate nell'ambito del gruppo.

Laddove la funzione di Revisione Interna non disponga di risorse adeguate, in termini qualitativi o quantitativi, per lo svolgimento delle attività previste dal piano, il responsabile della Revisione Interna

può fare ricorso all'impiego di qualificate risorse esterne.

Alla funzione Revisione Interna è garantita la piena collaborazione da parte dei soggetti preposti alle varie unità ed il libero accesso, senza restrizioni, alla documentazione rilevante, ai sistemi informativi e ai dati contabili relativi all'area esaminata, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito alla funzione di Revisione Interna il compito monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Controllo Interno per la Capogruppo e per le società controllate del Gruppo, fornendo anche supporto e consulenza alle funzioni aziendali, nonché di garantire che le funzioni aziendali e le reti di vendita e liquidative rispettino la normativa interna ed esterna nello svolgimento dei processi di lavoro.

I principali obiettivi assegnati sono:

- verificare i processi gestionali e le procedure organizzative in termini di efficacia ed efficienza quale elemento del sistema dei Controlli Interni;
- verificare la coerenza tra organigramma, funzionigramma e deleghe attribuite ai singoli responsabili di funzione e il rispetto di queste ultime;
- verificare la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;
- verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità;
- verificare la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- assicurare la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale in termini di affidabilità e integrità;
- accertare e valutare l'efficienza dei controlli svolti sulle attività cedute in outsourcing;
- verificare il puntuale rispetto delle procedure aziendali, delle leggi e dei regolamenti;
- mantenere un collegamento informativo con le funzioni aziendali della Compagnia che gestiscono i sistemi di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi;
- supportare l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo del Modello di Organizzazione e Gestione ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- analizzare e valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi e delle procedure in essere presso la rete di distribuzione e i centri liquidazione sinistri, verificando anche che le loro attività siano conformi alle norme di legge nonché alle disposizioni impartite dalla Compagnia.

Le aree di responsabilità della funzione di Revisione Interna sono:

- definire ed aggiornare i programmi, relativi agli interventi di audit previsti nel piano periodico, in termini di obiettivi, contenuti, risorse impegnate e tempi;
- assicurare la realizzazione degli interventi di audit delle unità di Direzione previsti nel piano periodico, la corretta attuazione degli stessi e delle azioni correttive / di miglioramento previste nei Rapporti di audit;
- esaminare i Rapporti di audit elaborati dalla Società di revisione, concordando con la stessa eventuali "suggerimenti" e discuterli con i responsabili delle unità aziendali interessate, al fine di recepire eventuali considerazioni da parte degli stessi;
- garantire adeguato supporto alla società di revisione, concordando con la stessa il programma di impegno delle risorse (tempi e persone coinvolte);
- in merito alla gestione dei reclami, verificare la correttezza delle procedure adottate, redigere una relazione illustrativa, curare l'informativa verso gli Organi Sociali (Alta Direzione, Consiglio e Collegio Sindacale) e verso l'ISVAP.

Le modalità operative adottate dalla Revisione Interna rispettano gli standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing emessa dall'IIA. La pianificazione dell'attività complessiva della Revisione Interna è basata su un modello che assegna un indice di attenzione alle differenti sezioni del sistema di controllo interno sulla base di specifici fattori che valutano il rischio presidiato e i

protocolli di controllo esistenti. L'allocazione delle risorse, la frequenza e il grado di approfondimento degli interventi di audit sono determinati dall'analisi dei fattori di rischio, associata con ciascuna area di intervento.

La valutazione concernente il grado di attenzione è mantenuta aggiornata tenendo in debito conto le informazioni che pervengono alla Revisione Interna e gli esiti delle attività di audit e di monitoraggio continuo effettuate. Su tali basi è predisposto un piano annuale che identifica le aree oggetto di intervento di audit e le risorse impiegate. Il piano è sottoposto alla valutazione preliminare dell'Amministratore Delegato e del Comitato per il Controllo Interno ed alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il piano stanziava un numero congruo di giorni per interventi di audit che possono essere svolti su richiesta urgente del management e/o quando emergano ragioni d'immediato interesse.

Il Responsabile della Revisione Interna riferisce del proprio operato al comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale. Riferisce del proprio operato anche all'Amministratore Delegato, incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

L'attività di *internal audit* è svolta dalla struttura aziendale Revisione Interna, che nel corso dell'esercizio 2011 si è avvalsa anche di consulenti esterni.

10.4. Funzione Compliance

Le responsabilità della Funzione Compliance, i compiti, le modalità operative nonché la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle funzioni interessate sono state stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del sistema dei controlli interni, la Funzione Compliance è la funzione aziendale che presidia il rischio di non conformità alle norme, con lo scopo di prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di Vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.

Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, la Funzione Compliance pone particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

I compiti della Funzione Compliance sono:

- identificare in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme, ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore;
- proporre le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità alle norme;
- valutare l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
- fornire consulenza agli organi di vertice e alle strutture organizzative al fine di supportare, ex ante, la configurazione dei processi operativi affinché risultino conformi alla normativa;
- predisporre adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte sull'adeguatezza e l'efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione dei rischi di compliance;
- trasmettere e diffondere all'interno dell'organizzazione la cultura della reputazione dell'impresa;

- verificare le caratteristiche delle attività esternalizzate e la natura di attività essenziale o importante, ogniqualvolta vi sia un progetto di outsourcing;
- mantenere un adeguato collegamento informativo e di coordinamento con la funzione Revisione Interna, in particolare in merito alle attività di verifica, effettuate da quest'ultima, del rispetto delle procedure aziendali, delle leggi e dei regolamenti;
- mantenere un collegamento informativo con le funzioni aziendali della Compagnia che gestiscono i sistemi di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi.

La Funzione Compliance svolge attività volta ad assicurare la Direzione Aziendale sul sistema di gestione dei rischi di compliance ai quali l'organizzazione aziendale è esposta, attraverso il controllo preventivo ed ex post. L'attività è volta a prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e l'insieme delle regole interne ed esterne all'azienda.

La Funzione Compliance svolge inoltre attività a sostegno ed orientamento nei confronti degli organi di vertice e delle strutture organizzative attraverso un'azione volta, in coordinamento con le altre funzioni aziendali coinvolte, a correggere ed implementare nuove strategie organizzative e comportamenti operativi.

La Funzione Compliance, partendo dall'identificazione in via continuativa delle norme applicabili all'impresa e dalla valutazione del loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali, predispone un piano annuale che traccia le attività di intervento. Il piano viene sottoposto alla valutazione del Comitato per il Controllo Interno ed alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La funzione svolge inoltre un'attività di reportistica avente ad oggetto la produzione normativa di primo e di secondo livello, destinata alle funzioni aziendali interessate e più direttamente coinvolte nonché all'Alta Direzione.

Il Responsabile della Funzione Compliance riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno con cadenza semestrale e redige una relazione annuale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

10.5. Funzione Risk Management

La società ha istituito la funzione di Risk Management con lo scopo di supportare l'Alta Direzione, della Capogruppo e delle società controllate del Gruppo, nell'identificazione, nell'applicazione e nella verifica di un sistema (metodologie e modelli) di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi coerente con le strategie, le politiche ed i livelli di tolleranza al rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 alla funzione è stato altresì attribuito il compito di coordinare la gestione dei reclami inoltrati dai clienti in conformità con il livello di servizio definito.

I compiti della Funzione di Risk Management sono:

- promuovere azioni per censire e conoscere i rischi;
- identificare e classificare i rischi a cui la Capogruppo e le società controllate del Gruppo sono esposti o potrebbero essere esposti;
- concorrere all'analisi dei rischi censiti mediante studi specifici;
- verificare l'impatto e la rilevanza dei rischi identificati secondo criteri oggettivi;
- definire un modello di valutazione per ogni rischio noto;
- diffondere internamente ed esternamente i risultati dell'attività di Risk Analysis;
- garantire la definizione delle azioni di reazione al rischio (Contingency Plan);
- garantire la definizione delle azioni di mitigazione del rischio;
- diffondere la cultura del risk management;
- fornire all'Alta Direzione elementi utili per assegnare i limiti operativi alle strutture e definire le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
- definire metodi e modelli di misurazione (dati di input, algoritmi e regole, interfacce per comando dei modelli) per i rischi maggiormente significativi;

- stabilire l'approccio metodologico per la definizione e il calcolo dei livelli di tolleranza per i rischi maggiormente significativi;
- avere una visione integrata di attività e passività;
- definire e verificare la realizzazione di Stress test e monitorare la massima perdita potenziale;
- studiare le correlazioni tra i rischi;
- verificare il rispetto dei limiti di tolleranza;
- fornire reporting al Consiglio, all'Alta Direzione, al Comitato di Risk Management della Capogruppo e alle funzioni di linea per l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
- redigere la reportistica per gli organi sociali (Comitato di Controllo Interno e Collegio Sindacale): relazione semestrale sulle attività di monitoraggio e gestione del rischio e piano delle attività annuale;
- verificare la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dall'impresa;
- promuovere, organizzare e condurre i progetti di adeguamento alla normativa Solvency II e gli studi di impatto quantitativo (QIS);
- assicurare il processo di gestione dei reclami in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e tempistica definiti dalla normativa vigente e dall'Autorità di Vigilanza;
- garantire l'aggiornamento del registro della corrispondenza ISVAP e la conservazione corretta dei relativi archivi cartacei ed elettronici;
- garantire l'elaborazione del piano complessivo di *business continuity*, integrando le parti di competenza di Sistemi Informativi, Servizi Generali e Sicurezza, e verificare che sia coerente con le esigenze aziendali.

La società ha costituito un Comitato di Risk Management con lo scopo di assicurare l'applicazione e la verifica di un sistema di assunzione, valutazione e gestione dei rischi coerente con l'operatività svolta dalle singole direzioni. I componenti il Comitato di Risk Management sono i membri dell'Alta Direzione e i responsabili delle diverse aree aziendali.

10.6. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni ha approvato nel 2004 l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello adottato è stato periodicamente oggetto degli aggiornamenti che si sono resi necessari a seguito delle successive modificazioni della normativa di riferimento.

Nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 che ha esteso ad alcuni reati ambientali la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, il Modello è stato integrato con un capitolo relativo a tali tipologie di reati.

Il Modello di organizzazione e gestione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. è composto da:

- il contenuto del decreto e la descrizione della normativa di riferimento;
- la descrizione dei reati compresi nell'ambito del D.Lgs 231/2001, in relazione all'attività di Vittoria Assicurazioni S.p.A., con l'identificazione delle aree e processi sensibili rispetto alle seguenti tipologie di reati:
 - reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - reati societari e market abuse;
 - reati contro la personalità dell'individuo;
 - reati transnazionali;
 - reati di ricettazione e riciclaggio di denaro;
 - reati commessi in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - reati di criminalità organizzata ed induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria;

- reati ambientali.

Non sono stati considerati rilevanti per Vittoria Assicurazioni, in quanto solo astrattamente ipotizzabili, i reati di falso nummario, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e i reati relativi alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

- l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza, delle sue funzioni e poteri, dell'attività di reporting nei confronti degli Organi societari e dei suoi obblighi di informazione e di verifica sull'adeguatezza del Modello;
- le modalità di informazione e diffusione del Modello verso dipendenti, agenti, società del Gruppo e collaboratori esterni;
- l'identificazione di un sistema sanzionatorio;

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Vittoria Assicurazioni è disponibile per la consultazione sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com, sezione Governance.

Le società immobiliari controllate da Vittoria Assicurazioni aventi rilevanza strategica hanno adottato anch'esse un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e istituito un Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Vittoria Assicurazioni, organizzato dal 2008 in forma collegiale e i cui componenti sono stati rinnovati nel 2010, è composto da un consulente esterno con specifica competenza nell'applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 (che ricopre il ruolo di Presidente dell'Organismo), da un membro del Collegio Sindacale e dai Responsabili delle Funzioni Revisione Interna, Legale e Organizzazione della Compagnia e si avvale, per la parte operativa, del supporto della funzione di Revisione Interna.

Esso ha il compito, con autonomi poteri di iniziativa e controllo e attraverso ricognizioni sull'attività aziendale, di vigilare sul funzionamento, l'osservanza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione e Gestione, effettuando, tra l'altro, un'attività di controllo sull'adeguatezza dei programmi di formazione, l'osservanza del Modello da parte dei soggetti ai quali è indirizzato nonché un'attività di raccolta di informazioni in ambito aziendale.

Nel corso dell'esercizio 2011 l'Organismo di Vigilanza di Vittoria Assicurazioni SpA si è riunito cinque volte e, allo scopo di scambiare informazioni sul funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di cui è dotata la Compagnia, ha incontrato: il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, il Dirigente Preposto ai sensi del D. Lgs. 262/05 nonché i responsabili del Servizio Tecnico Antinfortunistico, della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, dell'Antiriciclaggio, della Direzione Organizzazione, Personale e Servizi Generali.

10.7. Società di revisione

L'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2006 ha conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2006 al 2011 alla società BDO S.p.A..

Poiché tale mandato è in scadenza, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2011 dovrà deliberare l'affidamento dell'incarico di revisione per il periodo 2012 – 2020, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

10.8. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato come Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Condirettore Generale Sig. Mario Ravasio, Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo. La nomina è avvenuta su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione e con parere favorevole del Collegio Sindacale.

L'art. 16 dello Statuto sociale prevede che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari debba possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Egli è tenuto:

- ad attestare, congiuntamente all'organo delegato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel periodo di riferimento delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- a dichiarare la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, avvalendosi della collaborazione di competenti strutture presenti in azienda.

11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 2004 si è dotata di un'autoregolamentazione in materia di operazioni con parti correlate, successivamente adeguata a quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 che ha disciplinato le operazioni infragruppo poste in essere dalle imprese di assicurazioni.

Il 10 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato la "Procedura per le operazioni con parti correlate", in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Tale procedura, che si applica anche alle operazioni con parti correlate Vittoria Assicurazioni poste in essere da società controllate dalla stessa, è stata oggetto di modifica nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 10 novembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare la procedura di approvazione e di esecuzione delle operazioni con parti correlate, ha determinato i criteri per individuare le operazioni che devono essere approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Comitato per il Controllo Interno, composto interamente da Amministratori indipendenti, per la valutazione e la formulazione dei pareri sulle operazioni con parti correlate previsti dalla procedura.

E' prevista la possibilità che il Comitato per il Controllo Interno possa farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Fanno eccezione le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici (che rientrano nelle operazioni di minore rilevanza) che vengono sottoposte al parere preventivo del Comitato Nomine e Remunerazioni, composto in maggioranza da Amministratori indipendenti.

Al fine di armonizzare gli obblighi derivanti dalla normativa Consob e quelli imposti dal Regolamento ISVAP n. 25, la procedura approvata dal Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A si applica, oltre che alle operazioni concluse con parti correlate come definite da Consob, anche a tutti i soggetti infragruppo individuati ai sensi del citato Regolamento ISVAP ed ha come intento quello di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, prevedendo un ruolo centrale per gli amministratori indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale su tali operazioni.

Ai sensi del citato Regolamento Consob, la procedura:

- a) identifica le operazioni di maggiore rilevanza, i cui parametri coincidono con quelli indicati dalla Consob, la cui approvazione è sottoposta a vincoli procedurali più stringenti rispetto alle operazioni individuate come di minore rilevanza;
- b) identifica le operazioni con parte correlate non assoggettate alla procedura, nell'ambito dei casi di esenzione ammessi da Consob;
- c) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori chiamati ad esprimere i pareri sulle operazioni con parti correlate ai fini dell'applicazione della procedura;
- d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individua regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate;
- e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- f) indica le scelte effettuate dalla società con riguardo alle opzioni previste dal Regolamento Consob.

La procedura, inoltre, stabilisce i limiti di operatività infragruppo come disposto dal Regolamento ISVAP n. 25.

La procedura approvata nel novembre 2010 prevedeva una periodica puntuale informativa al

Consiglio anche sul compimento delle operazioni che, come consentito dalla normativa di riferimento, non sono state assoggettate alla procedura stessa, ovvero:

- le operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi quelle intervenute con controparti persone fisiche o con società terze nelle quali le stesse abbiano un'influenza notevole, nel limite di 100.000 euro per singola operazione e fino ad un massimo di 500.000 euro per ogni esercizio sociale.
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, fatti salvi gli obblighi informativi di cui all'art. 154-ter del TUF;
- le operazioni di assunzione di rischi assicurativi che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ove i premi assicurativi risultino pari a quelli applicati correntemente alla clientela primaria della società, con riferimento ai contratti assunti senza intermediari;
- le operazioni poste in essere dalle società controllate che rientrino nell'attività ordinaria delle società stesse, quando attuate a condizioni di mercato;
- le operazioni poste in essere con società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni S.p.A., che non siano riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto in merito limiti di operatività infragruppo stabiliti ai sensi del Regolamento ISVAP n. 25.

Nel novembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha modificato la procedura, eliminando l'obbligo di fornire al Consiglio stesso l'informativa anche sulle citate operazioni, in considerazione di quanto segue:

- nel corso del primo anno di vigenza della procedura non sono state poste in essere operazioni con parti correlate di importo esiguo che non rientrassero nell'attività tipica assicurativa (stipula di contratti assicurativi);
- attualmente la società non ha approvato piani di compensi basati su strumenti finanziari e comunque, qualora approvati, gli stessi sarebbero assoggettati ai termini ed alle condizioni approvate dall'assemblea;
- la procedura stessa stabilisce che non si possa dar luogo alla stipula di contratti assicurativi a condizioni diverse da quelle di mercato, salvi casi eccezionali espressamente autorizzati dal Consiglio;
- le operazioni poste in essere dalla Compagnia con società controllate e collegate è già oggetto di puntuale informativa nelle relazioni finanziarie periodiche sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Si è peraltro mantenuto l'obbligo di informativa al Consiglio in merito alle eventuali operazioni di compravendita immobiliare poste in essere dalla Compagnia e dalle società immobiliari del Gruppo con parti correlate della Compagnia.

Nel corso del 2011 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate che, sulla base della procedura, dovessero essere sottoposte al preventivo esame del Comitato per il Controllo Interno.

La procedura per le operazioni con parti correlate, con le ultime modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2011, è consultabile sul sito internet della società www.vittoriaassicurazioni.com – sezione *Governance*.

12. NOMINA SINDACI

La nomina e la sostituzione dei Sindaci è disciplinata dall'art. 17 dello Statuto sociale.

La nomina dei Sindaci, è effettuata sulla base di liste secondo una procedura volta ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità prescritte dalla disciplina regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste ai sensi della vigente normativa;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante i requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A quest'ultimo spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.

Risultano eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che

hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risultano eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

13. SINDACI (ex art. 123–bis, comma 2, lettera d), TUF)

Alla data del 31 dicembre 2011 il Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni risulta così composto:

- Alberto GIUSSANI	Presidente
- Giovanni MARITANO	Sindaco Effettivo
- Corrado VERSINO	Sindaco Effettivo
- Michele CASO'	Sindaco Supplente
- Marina MOTTURA	Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'assemblea tenutasi in data 23 aprile 2010 e scadrà in occasione dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012.

Per la nomina del Collegio Sindacale, all'Assemblea del 23 aprile 2010 sono state presentate due liste:

- a) lista n. 1 presentata da Vittoria Capital N.V. (azionista di maggioranza della Vittoria Assicurazioni S.p.A.), composta dai seguenti candidati:
 1. Giovanni MARITANO – Sindaco Effettivo
 2. Ferruccio ARALDI - Sindaco Effettivo
 3. Corrado VERSINO – Sindaco Supplente
- b) lista n. 2 presentata congiuntamente da BNP Paribas – Parigi ed Ersel Asset Management SGR S.p.A., composta dai seguenti candidati:
 1. Angelo CASO' – Sindaco Effettivo
 2. Sergio VASCONI – Sindaco Supplente

In sede di presentazione della lista BNP Paribas – Parigi ed Ersel Asset Management SGR hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo della Società.

Al momento della votazione per la nomina, gli intervenuti rappresentavano in proprio o per delega n. 41.228.296 azioni ordinarie sulle 65.788.948 in circolazione, pari al 62,668% del capitale sociale.

La Lista n. 1 ha ottenuto n. 38.814.815 voti, pari al 94,15% del capitale votante.

La Lista n. 2 ha ottenuto n. 2.381.587 voti, pari al 5,78% del capitale votante.

Hanno votato contro le proposte azionisti titolari di complessive n. 16.919 azioni (0,004% del capitale votante), si sono astenuti azionisti titolari di complessive n. 14.975 azioni (0,004% del capitale votante).

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale sono stati eletti i seguenti signori: Angelo Caso' (Presidente) – Giovanni Maritano (Sindaco Effettivo) – Ferruccio Araldi (Sindaco Effettivo) – Corrado Versino (Sindaco Supplente) – Sergio Vasconi (Sindaco supplente)

Successivamente alla nomina da parte dell'assemblea, sono intervenute le seguenti variazioni:

- in data 23 ottobre 2010 è venuto a mancare il Sindaco Effettivo Signor Ferruccio Araldi, cui è subentrato il Signor Corrado Versino, sindaco supplente tratto dalla medesima lista di maggioranza da cui era stato eletto il Sindaco effettivo venuto a mancare;
- l'Assemblea del 29 aprile 2011 ha integrato il Collegio Sindacale mediante la nomina del Signor Corrado Versino a Sindaco Effettivo e della Signora Marina Mottura a Sindaco Supplente;
- in data 20 maggio 2011 il Signor Angelo Casò ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della società. Ai sensi di legge e di Statuto

sociale, al Dott. Casò, eletto dalle liste di minoranza, è subentrato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente Dott. Sergio Vasconi;

- successivamente, anche il Signor Sergio Vasconi, con lettera del 28 luglio 2011, ha comunicato il proprio intendimento di dimettersi dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, per motivi di salute, con effetto dalla prima assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire una corretta rappresentanza degli azionisti di minoranza nell'organo di controllo della società, ha quindi convocato l'assemblea dei soci in data 30 settembre 2011 per l'integrazione del Collegio Sindacale;
- l'assemblea dei soci del 30 settembre 2011, su proposta del Socio di minoranza ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., l'Assemblea ha quindi deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale mediante le seguenti nomine:
 - Alberto Giussani, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Michele Casò, Sindaco Supplente.

Trattandosi di integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni rassegnate dai Sindaci eletti dalle minoranze, come previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale nella votazione non si è tenuto conto dei voti dell'azionista di maggioranza.

Si riporta nel seguito un sintetico profilo delle caratteristiche personali e professionali dei Sindaci in carica. Si rimanda, inoltre, alla tabella Allegato 3.

Alberto GIUSSANI, nato a Varese il 23.08.1946

E' Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 30 settembre 2011.

Laurea in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano.

Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori dei conti dal 1995, data di istituzione del registro.

Ha diversi incarichi in società quotate, ricopre, infatti, la carica di sindaco nelle società Luxottica S.p.A. e Falck Renewables S.p.A., la carica di consigliere di Credito Artigiano S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A. e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A.

Inoltre è membro del collegio sindacale della società Tassara S.p.A. e consigliere di Istifid S.p.A.

Giovanni MARITANO, nato a Torino il 23.10.1960

E' membro del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. come Sindaco Effettivo dal 26.4.2001 (Supplente dal 23.6.1998).

Laurea in Economia e Commercio, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dall'8 luglio 1987 al n. 868. Revisore Legale pubblicato su G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritto al n. 35756.

E' presente in diversi collegi sindacali delle società del Gruppo Vittoria Assicurazioni.

Inoltre ricopre le seguenti cariche: Presidente del Collegio Sindacale di Carcoustics Italia S.p.A. in liquidazione; Sindaco Effettivo di ABC Farmaceutici S.p.A., FM Italia S.r.l., Guido Vincon & Figli S.p.A., International Cosmetic Development S.p.A., Istituto Biologico Chemioterapico S.r.l., Kelemata S.r.l., La Margherita Società Sportiva Dilettantistica a r.l., Vittoria Capital N.V., VP Sviluppo 2015 S.r.l., Yafa S.p.A., Yafa Holding B.V., Yura S.p.A., Yura International B.V., Zoppoli & Pulcher – Costruzioni Generali S.p.A. e ZP Partecipazioni S.r.l..

Corrado VERSINO, nato a Torino il 18.05.1955

E' membro del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. come Sindaco Effettivo dal 23.10.2010 (Supplente dal 24.4.2009).

Laurea in Economia e Commercio, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1982. Revisore Legale pubblicato su G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritto al n. 60442.

E' presente in diversi collegi sindacali delle società del Gruppo Vittoria Assicurazioni.

Inoltre ricopre le seguenti cariche: Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Capital NV, Yafa Holding BV, Yafa S.p.A.; Sindaco Effettivo di Amati S.p.A., Carcoustics Italia S.p.A. in

liquidazione, Geodata Engineering S.p.A., Geodata S.p.A., Gev S.p.A., Massinfond S.p.A., Mosaico S.p.A., Movincom Servizi S.p.A., Mustad S.p.A., Pama & Partners S.r.l., Sint S.p.A., Vallesi S.p.A., Zoppoli & Pulcher Costruzioni Generali S.p.A., ZP Partecipazioni S.r.l., Yura S.p.A., Yura International BV; Presidente del Consiglio di Sirto S.r.l.; Amministratore Unico di Real Estate 90 S.r.l.; Consigliere di Amministrazione di Sivim S.r.l. e Fiori San Bovio S.r.l.

Michele CASO', nato a Milano il 9.12.1970

E' membro del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. come Sindaco Supplente dal 30.9.2011.

Laurea in Economia e Commercio, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Milano. Revisore Legale pubblicato su G.U. 87 4° Serie Speciale del 2 novembre 1999.

Esercita l'attività di Dottore Commercialista. E' professore a contratto presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi in materia di Principi Contabili Internazionali. E' membro del Gruppo Internazionale dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e ricopre diverse cariche di amministrazione e controllo.

Marina MOTTURA, nata a Torino Milano il 9.7.1963

E' membro del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. come Sindaco Supplente dal 29.4.2011.

Laurea in Economia e Commercio, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Torino. Revisore Legale pubblicato su G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritto al n. 40073.

Esercita l'attività di Dottore Commercialista e ricopre diverse cariche di amministrazione e controllo.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Collegio Sindacale si è riunito 12 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 2 ore e mezza. La presenza media alle riunioni è stata del 89%.

Per l'esercizio 2012 sono programmate 11 riunioni, comprendenti le riunioni fissate con il Comitato per il Controllo Interno ai fini del coordinamento della attività dei due organismi. Alla data della presente Relazione si è tenuta una riunione con il comitato per il controllo interno.

Per le presenze dei singoli sindaci, si rimanda alla tabella Allegato 3 alla presente Relazione.

A far data dalla chiusura dell'esercizio non vi sono state variazioni nella composizione del Collegio Sindacale.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 39 del 27 gennaio 2010 che attribuiva al Collegio Sindacale delle società di interesse pubblico la "funzione di "Comitato per il Controllo Interno e la revisione legale", il Collegio Sindacale e il Comitato per il Controllo Interno di Vittoria Assicurazioni hanno verificato quanto segue:

- il Comitato per il Controllo Interno, quale istituito ai sensi del codice di Autodisciplina, ha funzioni istruttorie e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni previste dal D.Lgs 39/2010, che integrano quelle già attribuite a detto organo, funzioni che permangono di controllo. In capo al Collegio Sindacale non vi sono funzioni di gestione, di cogestione e neppure di controllo sul merito della gestione.

Ai sensi dell'art. 149 del Testo Unico della Finanza, il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest' ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate per assicurare il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Testo Unico della Finanza.

Come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio Sindacale vigila inoltre:

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- sull'indipendenza della società incaricata della revisione legale dei conti, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dalla revisione legale prestati alla società ed alle sue controllate, sia da parte della stessa società di revisione e che delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Collegio Sindacale:

- verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- partecipa alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno, nel corso delle quali incontra i Responsabili delle funzioni preposte al sistema dei controlli interni, ovvero della Revisione Interna, della Compliance e del Risk Management. Valuta l'efficienza e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di Revisione Interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità;
- scambia regolarmente informazioni e dati con la società di revisione incaricata;
- garantisce il tempestivo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti tra i Collegi Sindacali delle società controllate del gruppo tramite la presenza di un proprio membro nei Collegi Sindacali delle società controllate stesse.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, il Collegio Sindacale:

- ha verificato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina;
- ha verificato nel corso dell'Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice adottato da Vittoria Assicurazioni con riferimento all'indipendenza degli amministratori. Analogamente ai criteri applicati per gli amministratori, non si tiene conto del requisito della durata massima di nove anni, come illustrato nel precedente paragrafo 4.6.

Non sono stati applicati criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF, rispetto a quelli previsti dal DM 11 novembre 2011, n. 220 recante i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle imprese assicurative nonché rispetto a quelli previsti dal Codice.

I Sindaci della società rientrano tra le parti correlate individuate ai sensi del Regolamento adottato con deliberazione Consob 17221 e pertanto le operazioni poste in essere dalla società nelle quali i Sindaci possono avere un interesse sono soggette alla Procedura per operazioni con parti correlate, illustrata al precedente capitolo 11, approvata dal Consiglio di amministrazione il 10 novembre 2010 e modificata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2011.

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La sezione *Investor Relations* del sito istituzionale della Società www.vittoriaassicurazioni.com facilmente individuabile e accessibile, contiene tutte le informazioni concernente l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, al fine di consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

Il responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti è il Signor Andrea Acutis.

Considerata l'organizzazione aziendale di Vittoria Assicurazioni, non è stata valutata la costituzione di una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti.

15. ASSEMBLEE (ex art. 123–bis, comma 2, lettera c), TUF)

Il funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio nonché l'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle norme di legge.

I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da disposizioni regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

La delega può essere notificata in maniera elettronica mediante apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Non è previsto il voto per corrispondenza, il voto telematico e non sono previsti collegamenti audiovisivi.

Vittoria Assicurazioni non si è mai dotata di un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, in considerazione dell'ormai consolidata procedura con cui si sono svolte negli anni le riunioni.

Il Presidente regola la discussione sui punti all'ordine del giorno e dà la parola a coloro che la richiedono per alzata di mano. A coloro che pongono domande in assemblea viene data puntuale risposta ed è data facoltà di replica.

Il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare a coloro ai quali spetta il diritto di voto un'adeguata informativa circa gli elementi necessari affinché possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare previste dal Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Vittoria Assicurazioni S.p.A. o nella composizione della compagine sociale.

16. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Poiché in data 28 novembre 2011 il Signor Massimo Antonarelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della società, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 16 febbraio 2012 ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, alla nomina del Signor Bernhard Gierl.

Il Signor Gierl resterà in carica, come prescritto dalla normativa relativa alla cooptazione, sino all'assemblea convocata per il 20 aprile 2012.

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella Consiglio di Amministrazione

Allegato 2: Tabelle Comitati

Allegato 3 : Tabella Collegio Sindacale

Allegato 4: Adozione Codice Autodisciplina

Allegato 5: Procedura per operazioni con parti correlate ai sensi della deliberazione Consob 17221 del 12 marzo 2010 e del Regolamento Isvap n. 25

Allegato 6: Procedura relativa alle operazioni effettuate sui titoli dell'emittente da soggetti rilevanti

ALLEGATO 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La seguente tabella riporta i dati relativi alla partecipazione degli Amministratori alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, l'indicazione degli Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti nonché il numero degli altri incarichi ricoperti in società quotate, finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni (così come individuate dal Consiglio di Amministrazione).

Nominativo	Carica	Lista	Esec.	Non esec.	Indip.da Codice	Indip. TUF	% CdA	Altri Incarichi
Giorgio Roberto COSTA	Presidente	M		X			80 %	0
Andrea ACUTIS	Vice Presidente	M	X				100 %	2
Carlo ACUTIS	Vice Presidente	M	X				100 %	2
Roberto GUARENA	Amm. Delegato	M	X				100 %	0
Adriana ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA	Amministratore	M		X			80 %	5
Massimo ANTONARELLI*	Amministratore	M		X	X	X	100 %	/
Francesco BAGGI SISINI	Amministratore	M		X	X	X	80 %	0
Marco BRIGNONE	Amministratore	M		X	X	X	80 %	2
Bernhard GIERL **	Amministratore	/		X	X	X	/	0
Luciano GOBBI	Amministratore	M		X	X	X	80 %	2
Arnaud HELLOUIN de MENIBUS	Amministratore	M		X			20 %	2
Pietro Carlo MARSANI	Amministratore	M		X	X	X	100 %	0
Giorgio MARSIAJ	Amministratore	M		X	X	X	80%	0
Edgar MÜLLER-GOTTHARD***	Amministratore	M		X	X	X	50%	/
Lodovico PASSERIN d'ENTREVES	Amministratore	M		X	X	X	80 %	2
Luca PAVERI FONTANA	Amministratore	M		X			100%	5
Robert RICCI	Amministratore	m		X	X	X	80%	1
Giuseppe SPADAFORA	Amministratore	M		X	X	X	100%	2

* in carica dal 29 aprile 2011 al 28 novembre 2011

** in carica dal 16 febbraio 2011

*** in carica fino al 29 aprile 2011

Legenda

Lista: "M": amministratore eletto dalla lista votata dalla maggioranza – "m" amministratore designato dalla minoranza

Indipendente da Codice: amministratore indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina

Indipendente TUF: amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF

% CdA: presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio

Altri incarichi: numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio.

ALLEGATO 2

COMITATI

Le seguenti tabelle riportano i dati relativi alla partecipazione degli Amministratori alle riunioni dei Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione

Comitato nomine e remunerazioni

Nominativo	Carica	Permanenza nell'incarico	% di partecipazione alle riunioni del comitato
Luca Paveri FONTANA	Presidente non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Francesco BAGGI SISINI	non esecutivo indipendente	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Lodovico PASSERIN d'ENTREVES	non esecutivo indipendente	01.01.2011 – 31.12.2011	100%

Comitato per il Controllo Interno

Nominativo	Carica	Permanenza nell'incarico	% di partecipazione alle riunioni del comitato
Pietro Carlo MARSANI	Pres. non esecutivo indipendente	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Luciano GOBBI	non esecutivo indipendente	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Giuseppe SPADAFORA	non esecutivo indipendente	01.01.2011 – 31.12.2011	100%

Comitato Finanza

Nominativo	Carica	Permanenza nell'incarico	% di partecipazione alle riunioni del comitato
Andrea ACUTIS	Presidente esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Adriana ACUTIS BISCARETTI DI RUFFIA	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Carlo ACUTIS	esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Giorgio Roberto COSTA	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Luciano GOBBI	non esecutivo indipendente	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Roberto GUARENA	esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Luca PAVERI FONTANA	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%

Comitato Immobiliare

Nominativo	Carica	Permanenza nell'incarico	% di partecipazione alle riunioni del comitato
Andrea ACUTIS	Presidente esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Adriana ACUTIS BISCARETTI DI RUFFIA	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	75%
Carlo ACUTIS	esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Francesco BAGGI SISINI	non esecutivo indep.	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Giorgio Roberto COSTA	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	75%
Roberto GUARENA	esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%
Arnaud HELLOUIN de MENIBUS	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	50%
Luca PAVERI FONTANA	non esecutivo	01.01.2011 – 31.12.2011	100%

ALLEGATO 3

COLLEGIO SINDACALE

Nominativo	Carica	In carica Dal – al	Lista	Indip. da Codice.	% part. C.S.	Altri incarichi
Angelo CASO ⁽¹⁾	Presidente	01.01.2011 – 20.05.2011	m	X	71%	/
Sergio VASCONI ⁽²⁾	Sindaco Supplente	01.01.2011 – 20.05.2011	m	X	/	/
	Presidente	20.05.2011 – 30.09.2011	m	X	0%	
Alberto GIUSSANI	Presidente	30.09.2011 – 31.12.2011	m	X	100%	5
Giovanni MARITANO	Sindaco Effettivo	01.01.2011 – 31.12.2011	M	X	100 %	0
Corrado VERSINO	Sindaco Effettivo	01.01.2011 – 31.12.2011	M	X	100%	0
Marina MOTTURA ^l	Sindaco Supplente	29.04.2011 – 31.12.2011	M	X	/	/
Michele CASO'	Sindaco Supplente	30.09.2011 – 31.12.2011	m	X	/	/

(1) dimesso in data 20 maggio 2011

(2) subentrato quale Presidente ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e dimesso con efficacia dalla data dell'assemblea del 30.09.2011

Legenda

Lista: "M": sindaco eletto dalla lista votata dalla maggioranza – "m" sindaco eletto dalla lista votata dalla minoranza

Indipendente da Codice: sindaco indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di autodisciplina

% C.S.: presenza, in termini percentuali, del Sindaco alle riunioni del Collegio Sindacale

Altri incarichi: numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate.

ALLEGATO 4

Adozione da parte di Vittoria Assicurazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Codice di Autodisciplina

Adozione del codice da parte della Vittoria Assicurazioni

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

1.P.1. L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni. Adottato

1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo. Adottato

Criteri applicativi

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo; Adottato
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;

- d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina e approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

Adottato

1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.

Adottato

1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

Adottato

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

Adottato

2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Adottato

2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Adottato

2.P.4. È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

Adottato

2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

Adottato

Criteri applicativi

2.C.1. Sono amministratori esecutivi:

Adottato

- gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente. L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

2.C.3. Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente, il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independent director, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Adottato - Per l'accrescimento delle conoscenze non sono previste iniziative al di fuori del momento delle riunioni del Consiglio.

Adottato – Attualmente il Presidente del Consiglio non controlla la Società e non è il principale responsabile della gestione dell'impresa, ma ha i requisiti di un amministratore Indipendente.

Adottato

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Adottato

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

Adottato, salvo per la lettera e), come specificato di seguito.

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

Al fine di privilegiare l'acquisizione di una conoscenza approfondita dell'azienda, che nel settore assicurativo e riassicurativo può avvenire solo dopo vari anni di esperienza, non si considera il vincolo della durata massima di 9 anni.

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Adottato

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora l'emittente sia soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell'emittente.

Adottato

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.

Adottato

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

Adottato

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Alla luce del positivo funzionamento del Consiglio e dei Comitati, gli Amministratori Indipendenti non hanno sino ad oggi ritenuto necessario riunirsi in assenza degli altri amministratori.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Principi

4.P.1. Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Adottato

Criteri applicativi

4.C.1. Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Adottato

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

5.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Adottato

Criteri applicativi

5.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

Adottato

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
- d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;
- f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Principi

6.P.1. La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Adottato

6.P.2. Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

Adottato – E' stato costituito un unico comitato nomine e remunerazioni.

Criteria applicativi

6.C.1. Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.

Adottato

6.C.2. Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:

Adottato

- a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
- b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea dell'emittente, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;
- c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Principi

7.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.

Adottato

7.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della

Adottato – Per la definizione delle linee guida si rimanda a quanto esposto al successivo punto 7.P.4.

remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica generale di cui al successivo principio 7.P.4.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.

7.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

7.P.4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, definisce una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Gli amministratori presentano all'assemblea, con cadenza annuale, una relazione che descrive tale politica.

Criteri applicativi

7.C.1 La politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:

- a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
- b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;
- c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;
- d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di

Adottato – E' stato costituito un unico comitato nomine e remunerazioni.

Come illustrato al Capitolo 8 della Relazione, per l'adozione di tale principio si è attesa l'emanazione della normativa regolamentare di settore per le imprese assicurative (Regolamento ISVAP n. 39). La prima relazione sulle politiche di remunerazione viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea 2012.

Si veda quanto esposto in relazione al Principio 7.P.4.

medio-lungo periodo;

- e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;
- f) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

7.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che:

- a) le azioni, le opzioni ed ogni altro diritto assegnato agli amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo di vesting pari ad almeno tre anni;
- b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;
- c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).

Adottato – Sino ad oggi non sono stati previsti piani di stock-option

7.C.3. I criteri 7.C.1 e 7.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione - da parte degli organi a ciò delegati - della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Adottato

I meccanismi di incentivazione dei preposti al controllo interno e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.

7.C.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

Adottato

7.C.5. Il comitato per la remunerazione:

Adottato

- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle

informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia;

- presenta al consiglio di amministrazione proposte sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

7.C.6. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione. Adottato

7.C.7. Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio. Adottato

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Principi

8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Adottato

8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti. Adottato

8.P.3. Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa. Adottato

8.P.4. Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori Adottato

indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Criteri applicativi

8.C.1. Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno: Adottato

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

8.C.2. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Adottato

8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1: Adottato

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Tale criterio applicativo non è più attuale in relazione alla nuova normativa introdotta dal D. Lgs. n. 39/2010 (Revisione legale).

8.C.4. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

Adottato

8.C.5. L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

Adottato

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

8.C.6. I preposti al controllo interno:

Adottato

- a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

- b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
- e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

8.C.7. L'emittente istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale. Adottato

8.C.8. La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario. Adottato

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Principi

9.P.1. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Adottato

Criteri applicativi

9.C.1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Adottato

Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

9.C.2. Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi. Adottato

10. SINDACI

Principi

10.P.1. La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica. Adottato

10.P.2. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti. Adottato

10.P.3. L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale. Adottato

Criteri applicativi

10.C.1. Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente. Adottato

10.C.2. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario. Adottato – Come per gli Amministratori non si tiene conto del requisito della durata massima di nove anni.

10.C.3. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario. Adottato

10.C.4. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. Adottato

10.C.5. Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Adottato

10.C.6. Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Adottato

10.C.7. Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Adottato

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Principi

11.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

Adottato

11.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Adottato

Criteri applicativi

11.C.1 Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

Adottato

11.C.2. Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

Adottato

<p>11.C.3. Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.</p>	Adottato
<p>11.C.4. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.</p>	Adottato
<p>11.C.5. Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.</p>	Tenuto conto dell'ormai consolidata procedura con cui si svolgono le assemblee, non si è ritenuto sino ad oggi necessario predisporre un regolamento assembleare.
<p>11.C.6. Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.</p>	Adottato
<p>12. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO</p>	Capitolo non applicabile alla Società

ALLEGATO 5

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CONSOB 17221 DEL 12 MARZO 2010 E DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 10 novembre 2010 ai sensi della Deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (nel seguito “Regolamento Consob”), nonché ai sensi del Regolamento ISVAP n. 25 (nel seguito anche “Regolamento ISVAP”).

PRINCIPI GENERALI

Le operazioni con parti correlate sono poste in essere nell'esclusivo interesse della società e del Gruppo e devono essere eseguite sulla base di principi di trasparenza e correttezza sostanziale.

E' in ogni caso riservata al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle operazioni con parti correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità e tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Compagnia.

Sono inoltre sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione tutte le operazioni con parti correlate attuate a condizioni diverse da quelle di mercato, che sono ammesse solo in via eccezionale e che devono essere motivate da specifici interessi per la società e per il Gruppo.

CAPITOLO 1

DEFINIZIONI

1. PARTI CORRELATE

Ai sensi del Regolamento Consob sono parti correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A.:

- (a) coloro che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controllano Vittoria Assicurazioni, ne sono controllati, o sono sottoposti a comune controllo con Vittoria Assicurazioni;
 - (ii) detengono una partecipazione in Vittoria Assicurazioni tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercitano il controllo su Vittoria Assicurazioni congiuntamente con altri soggetti;
- (b) le società collegate di Vittoria Assicurazioni;
- (c) le joint venture in cui partecipa Vittoria Assicurazioni;
- (d) i dirigenti con responsabilità strategiche di Vittoria Assicurazioni o della sua controllante;
- (e) gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) le entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

- (g) i fondi pensionistici complementari, collettivi od individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini dell'applicazione della presente procedura sono inoltre considerate parti correlate i soggetti previsti dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, secondo le definizioni previste nel medesimo Regolamento ISVAP, che si riportano integralmente nel seguito:

Art. 5 comma 1

- (a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, da Vittoria Assicurazioni;
- (b) le imprese partecipate (*), direttamente o indirettamente, da Vittoria Assicurazioni;
- (c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, Vittoria Assicurazioni;
- (d) le imprese partecipanti (**), direttamente o indirettamente, in Vittoria Assicurazioni;
- (e) le imprese soggette con Vittoria Assicurazioni a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005);
- (f) le imprese controllate dalle controllanti di Vittoria Assicurazioni;
- (g) le imprese controllate da un'impresa partecipante (**) in Vittoria Assicurazioni;
- (h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con Vittoria Assicurazioni;
- (i) le imprese partecipate (*) da un'impresa controllante di Vittoria Assicurazioni;
- (j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione in Vittoria Assicurazioni o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti.

Art. 5 comma 2

- (a) le imprese partecipate (*) da un'impresa partecipante (**) in Vittoria Assicurazioni;
- (b) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con Vittoria Assicurazioni;

Art. 5 comma 3

- (a) persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione rilevante (superiore al 5%) in Vittoria Assicurazioni e che non sono incluse nei precedenti punti;
- (b) che rientrano nella definizione di parti correlate di cui al principio contabile internazionale IAS 24 e che non sono incluse nei punti precedenti.

() "impresa partecipata": la società in cui si detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipante o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa.*

*(**) "impresa partecipante": la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa.*

2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE POSTE IN ESSERE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

La presente procedura si applica anche alle operazioni con parti correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A. poste in essere da società controllate dalla stessa, alle quali si applicano i medesimi criteri di esenzione di cui al successivo paragrafo 6.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai fini della presente procedura, si intendono operazioni di maggiore rilevanza quelle operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Vittoria Assicurazioni ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Vittoria Assicurazioni. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

5. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Ai fini della presente procedura, si intendono operazioni di minore rilevanza quelle operazioni con parti correlate che non rientrino nei parametri stabiliti per le operazioni di maggiore rilevanza di cui al precedente paragrafo 4, e che non siano tra quelle esentate dalla presente procedura descritte nel successivo paragrafo 6.

6. OPERAZIONI ESENTI

Non vengono assoggettate alla presente procedura le seguenti tipologie di operazioni con parti correlate, in accordo con quanto consentito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob:

- a) le **operazioni di importo esiguo**, per tali intendendosi quelle intervenute con controparti persone fisiche o con società terze nelle quali le stesse abbiano un'influenza notevole, nel limite di **100.000 euro per singola operazione** e fino ad un massimo di **500.000 euro per ogni esercizio sociale**.
- b) **i piani di compensi** basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, fatti salvi gli obblighi informativi di cui all'art. 154-ter del TUF;
- c) **le operazioni di assunzione di rischi assicurativi** che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ove i premi assicurativi risultino pari a quelli applicati correntemente alla clientela primaria della società, con riferimento ai contratti assunti senza intermediari;
- d) **le operazioni poste in essere dalle società controllate** che rientrino nell'attività ordinaria delle società stesse, quando attuate a condizioni di mercato;
- e) **le operazioni poste in essere con società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, che non siano riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto in merito limiti di operatività infragruppo stabiliti ai sensi del Regolamento ISVAP n. 25, di cui al successivo capitolo 2.

Non vengono assoggettate alla presente procedura le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, né le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea. Non sono inoltre assoggettate alla presente procedura le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

7. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha aderito al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. Per la valutazione dei requisiti di indipendenza Vittoria Assicurazioni applica pertanto tutti i principi ed criteri applicativi previsti dal Codice stesso, ad eccezione del criterio in base al quale non si qualificerebbe indipendente l'amministratore che ha ricoperto tale carica per un periodo superiore ai nove anni.

Pertanto, anche ai fini della presente procedura, non si considera indipendente l'Amministratore che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Vittoria Assicurazioni o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Vittoria Assicurazioni o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Vittoria Assicurazioni o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Vittoria Assicurazioni abbia un incarico di amministratore;
- f) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- g) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

8. OPERAZIONI ATTUATE A PREZZI DI MERCATO

Un'operazione si considera effettuata a condizioni di mercato quando attuata a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società è obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Per la valutazione della congruità del corrispettivo si farà riferimento, ove possibile ed in base alla tipologia dell'operazione, a:

- prezzo e/o tariffe correnti per operazioni della specie;
- prassi di mercato;
- usi commerciali;
- quotazioni di Borsa;
- principi valutativi riconosciuti.

CAPITOLO 2

LIMITI DI OPERATIVITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 25

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento ISVAP n. 25 per le operazioni soggette alla preventiva comunicazione ad ISVAP, si stabiliscono i limiti per le diverse tipologie di operazioni infragruppo e con altre parti correlate compiute direttamente da Vittoria Assicurazioni S.p.A..

I limiti vengono stabiliti con riferimento a:

- singola operazione o per più operazioni tra esse collegate per unicità funzionale o programmatica effettuate nell'arco di 12 mesi, effettuate con la medesima controparte;
- limiti di operatività complessivi per ciascuna tipologia di operazioni infragruppo.

Il superamento dei limiti indicati dovrà essere oggetto di specifica delibera Consiliare, che autorizzerà le operazioni in coerenza con i principi di sana e prudente gestione. In particolare l'autorizzazione consiliare dovrà avvenire avuto riguardo alla valutazione dell'interesse nell'operazione infragruppo per la Compagnia e/o per il Gruppo, alle precedenti operazioni compiute con le stesse controparti, al complesso delle esposizioni infragruppo e agli eventuali rischi per la Compagnia e per il Gruppo.

Per le operazioni compiute con controparti appartenenti al Gruppo sarà posta specifica attenzione al rischio di contagio. Per le operazioni compiute con altre controparti, dovrà essere posta specifica attenzione al possibile verificarsi del conflitto di interessi.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 25 rilevano, in particolare, le seguenti tipologie di operazioni:

- a) i finanziamenti;
- b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
- c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
- d) gli investimenti;
- e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione;
- f) gli accordi di ripartizione dei costi;
- g) gli accordi di gestione accentrata della liquidità;
- h) gli accordi di gestione accentrata degli investimenti.

Tenuto conto che tra le controparti individuate per Vittoria Assicurazioni S.p.A. non vi sono altre imprese di assicurazione, nel presente capitolo non vengono contemplate le operazioni di riassicurazione.

1. OPERAZIONI CON SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

a) Finanziamenti

La concessione di finanziamenti a società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni, a condizioni di mercato, possono essere attuate sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto fino all'importo massimo di Euro 5 milioni per singola operazione; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Per finanziamenti attuati a condizioni di mercato si intendono quelli concessi a tassi applicati correntemente dal mercato per operazioni analoghe in termini di importo e durata.

E' escluso per la Società il ricorso a finanziamenti concessi da società controllate o collegate.

L'esposizione massima complessiva per operazioni di finanziamento con controparti società controllate e partecipate da Vittoria Assicurazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilita in Euro 20 milioni.

b) Investimenti

Le operazioni relative ad investimenti attuate con società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni, a condizioni di mercato, possono essere attuate sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto entro le seguenti soglie:

- partecipazioni in società assicurative o in società con oggetto strumentale o direttamente connesso all'attività assicurativa: sino a 5 milioni di euro per singola operazione;
- partecipazioni di controllo in società immobiliari: sino a 10 milioni di euro per singola operazione;
- titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi: sino a 10 milioni di euro per singola operazione;
- partecipazioni non di controllo non negoziate in mercati regolamentati liquidi e attivi: sino a 10 milioni di euro per singola operazione.

Oltre tali limiti la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Per operazioni attuate a condizioni di mercato si intendono quelle eseguite sulla base delle quotazioni di borsa o, se relative a titoli non quotati, sulla base di criteri di valutazione correntemente riconosciuti o di valutazioni effettuate da professionisti indipendenti qualificati.

Il limite complessivo degli investimenti con controparti società controllate e collegate di Vittoria Assicurazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 50 milioni annui.

c) Operazioni immobiliari

Le operazioni di compravendita di immobili con società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni, a condizioni di mercato, possono essere attuate sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto entro il limite di 10 milioni di Euro per singola operazione; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo delle operazioni di compravendita di immobili con controparti società controllate e collegate di Vittoria Assicurazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 50 milioni annui.

Le operazioni di locazione di immobili attuate con società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni, a condizioni di mercato, possono essere poste in essere sulla base di poteri conferiti a norma di statuto entro il limite di 0,5 milioni di Euro di canone annuo; oltre tale soglia la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo delle locazioni di immobili con controparti società controllate e collegate di Vittoria Assicurazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 2 milioni annui.

Per operazioni attuate a condizioni di mercato si intendono quelle eseguite sulla base dei prezzi correnti e risultati da valutazioni effettuate da professionisti indipendenti qualificati.

d) Acquisto di beni e servizi

Le operazioni di acquisto/vendita di altri beni e servizi da società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni, a condizioni di mercato, possono essere eseguite sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto entro il limite di 2 milioni di Euro per singola operazione; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo delle operazioni di acquisto di beni e servizi con controparti società controllate e

collegate di Vittoria Assicurazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 10 milioni annui.

e) Accordi di ripartizione dei costi con le società appartenenti al Gruppo Assicurativo

Le attività svolte dalla Capogruppo a favore delle società controllate appartenenti al Gruppo Assicurativo Vittoria Assicurazioni sono addebitate alle società stesse al costo medio di inquadramento del personale impiegato.

f) Accordi di gestione accentrata della liquidità con le società appartenenti al Gruppo Assicurativo

Eventuali accordi per la gestione accentrata della liquidità delle società del Gruppo dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Finanza.

g) Accordi di gestione accentrata degli investimenti con le società appartenenti al Gruppo Assicurativo

Eventuali accordi per la gestione accentrata degli investimenti delle società del Gruppo dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Finanza.

2. OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE

a) Finanziamenti

La concessione di finanziamenti ad altre parti correlate, a condizioni di mercato, può essere attuata sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto per operazioni di importo massimo di Euro 0,5 milioni; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Per finanziamenti attuati a condizioni di mercato si intendono quelli concessi a tassi applicati correntemente dal mercato per operazioni analoghe in termini di importo, durata e valutazione del rischio.

E' escluso per la Società il ricorso a finanziamenti concessi da parti correlate, fatta salva la possibilità di sottoscrizione e di acquisto, da parte di queste, di obbligazioni della Compagnia emesse nei confronti del pubblico.

L'esposizione massima per operazioni di finanziamento con altre parti correlate, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilita in Euro 2 milioni.

b) Investimenti

Le operazioni di investimento attuate con parti correlate che non siano società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni S.p.A., possono essere eseguite a condizioni di mercato sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto sino all'importo di Euro 1,5 milioni per singola operazione.

Per operazioni di importo superiore a tale soglia nonchè per l'acquisizione di partecipazioni di controllo in altre società, la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo degli investimenti con altre parti correlate, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 10 milioni annui.

c) Operazioni immobiliari

Operazioni di compravendita di immobili effettuate con parti correlate che non siano società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni S.p.A., possono essere eseguite a condizioni di mercato sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto, entro il limite di 1,5 milioni di Euro; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo di tali operazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 5 milioni annui.

Operazioni di locazione di immobili effettuate con parti correlate che non siano società controllate o partecipate, possono essere eseguite a condizioni di mercato sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto entro il limite di 0,5 milioni di Euro di canone annuo; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo delle locazioni di immobili con altre parti correlate, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 2 milioni annui.

d) Acquisto di beni e servizi

Operazioni di acquisto di altri beni e servizi, con controparti correlate che non siano società controllate o collegate di Vittoria Assicurazioni, possono essere eseguite a condizioni di mercato sulla base delle deleghe conferite a norma di statuto entro il limite di 0,5 milioni di Euro; oltre tale limite la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il limite complessivo di tali operazioni, il cui superamento dovrà essere autorizzato dal Consiglio, è stabilito in Euro 1 milione annuo.

3. FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Le operazioni concernenti fideiussioni o garanzie a qualsiasi parte correlata, prestate al di fuori dell'esercizio del ramo cauzioni, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. ELEMENTI AMMESSI A COSTITUIRE IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Qualora vi sia la necessità di interventi sul patrimonio, la Società può ricevere dalle proprie controllanti o partecipanti elementi ammessi a costituire il proprio margine di solvibilità, quali aumenti di capitale o ripianamenti perdite.

Tali operazioni devono essere approvate dai competenti Organi sociali a norma di legge.

CAPITOLO 3

PROCEDURA

1. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

E' costituito un comitato tra diverse funzioni aziendali, denominato Comitato Parti Correlate, composto dai responsabili delle funzioni Bilancio e Partecipate, Societario e Revisione Interna, con il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le Parti Correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A. in base a quanto previsto al precedente Capitolo 1, paragrafo 1.

La funzione Societario della società è incaricata di raccogliere, con cadenza trimestrale, le informazioni relative ai soggetti che sono parti correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A. per il tramite degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con Responsabilità strategiche di Vittoria Assicurazioni e della sua controllante. Tali soggetti forniscono comunque tempestivamente a Vittoria Assicurazioni tutte le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

La funzione Societario riporta gli esiti del proprio censimento al Comitato Parti Correlate.

Il Comitato Parti Correlate, nei casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti complessa o controversa, può avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti che esprimono un'opinione ovvero richiedere un parere al Comitato per il Controllo Interno.

La funzione Societario è responsabile della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate e dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle informazioni ricevute.

La funzione Societario provvede ad inviare all'Isvap con cadenza trimestrale l'elenco delle parti correlate ai sensi del Regolamento Isvap n. 25.

2. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA PER L'ISTRUZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La presente procedura è diffusa dalla funzione Societario alle Direzioni/Divisioni di Vittoria Assicurazioni ed agli Amministratori Delegati delle società controllate.

Ai fini dell'applicazione della procedura, la funzione Societario provvede inoltre a trasmettere ai medesimi soggetti e con periodicità trimestrale l'elenco delle parti correlate individuate come descritto nel precedente paragrafo 1.

Ciascuna Direzione adotta le procedure organizzative idonee al fine di ottemperare alle disposizioni della presente procedura.

3. INFORMATIVA AL CONSIGLIO

Le operazioni con parti correlate che non rientrino nella competenza del Consiglio sono comunicate al Consiglio ed al Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. successivamente al loro compimento con cadenza trimestrale.

Non sono oggetto di informativa al Consiglio ed al Collegio Sindacale le operazioni esentate dalla procedura ai sensi del precedente Capitolo 1, paragrafo 6, ad eccezione delle operazioni di compravendita immobiliare poste in essere dalla Compagnia e dalle società immobiliari del Gruppo con parti correlate della Compagnia.

La procedura per l'informativa di cui sopra è la seguente:

- a) il Dirigente responsabile della realizzazione dell'operazione, ovvero l'Amministratore Delegato della controllata, dopo che l'operazione è stata posta in essere, compila la scheda allegata sotto la lettera "A" alla presente procedura, contenente ogni informazione relativa all'operazione stessa e la trasmette

alla funzione Societario;

- b) la funzione Societario, sulla base delle schede ricevute nel periodo di riferimento, predispone con cadenza trimestrale un prospetto relativo alle operazioni compiute che costituisce oggetto di informativa al Comitato per il Controllo Interno, che riferisce al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale;
- c) copia del prospetto viene inviato anche al Responsabile della funzione Bilancio e Partecipate ai fini della redazione della nota integrativa al bilancio di esercizio e consolidato, nonché del commento alla relazione semestrale;
- c) il Dirigente responsabile della realizzazione dell'operazione, ovvero l'Amministratore Delegato della controllata conserva per i successivi 10 anni adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, connesse alla sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti.

4. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Le operazioni con parti correlate che non siano di maggiore rilevanza come definite al precedente Capitolo 1, paragrafo 4, sono preventivamente sottoposte all'esame del Comitato per il Controllo Interno, composto da tre Amministratori non esecutivi indipendenti, il quale esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Fanno eccezione le operazioni concernenti all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione ai dirigenti con responsabilità strategiche, per le quali il parere preventivo viene formulato dal Comitato Nomine e Remunerazioni (cfr. successivo paragrafo 5).

Qualora venga sottoposta all'esame del Comitato per il Controllo Interno un'operazione in cui uno dei componenti del Comitato stesso sia parte correlata, tale componente non parteciperà alla formulazione del parere e l'operazione verrà esaminata dagli altri due componenti con l'ausilio di un altro Amministratore indipendente, designato preventivamente dal Consiglio in via permanente.

Il Comitato per il Controllo Interno può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Al fine dell'esame dell'operazione e per la formulazione del relativo parere, ai membri del Comitato per il Controllo Interno devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate, secondo la seguente procedura:

- a) il Dirigente responsabile della realizzazione dell'operazione, ovvero l'Amministratore Delegato della controllata, prima di porre in essere l'operazione, compila la scheda allegata sotto la lettera "B" alla presente procedura, contenente ogni informazione utile per la valutazione dell'operazione stessa e la trasmette all'Amministratore Delegato di Vittoria Assicurazioni S.p.A. e alla funzione Societario; la scheda deve contenere un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione medesima, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;
- b) la funzione Societario trasmette la scheda al Presidente del Comitato per il Controllo Interno che convoca una riunione del Comitato stesso per l'esame e la valutazione dell'operazione e trasmette ai suoi componenti la documentazione ricevuta almeno 5 giorni prima della relativa riunione; la

riunione del Comitato per il Controllo Interno per l'analisi dell'operazione può tenersi anche in collegamento telefonico ed il relativo parere viene trasmesso alla funzione Societario e all'Amministratore Delegato;

- c) se l'approvazione dell'operazione non rientra nelle competenze del Consiglio, la funzione Societario provvede a trasmettere il parere espresso dal Comitato per il Controllo Interno al Responsabile competente per l'operazione, il quale, a sua volta, riferirà successivamente alla funzione Societario in merito all'esecuzione dell'operazione, ai fini della compilazione del prospetto relativo all'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Qualora l'operazione venga comunque posta in essere in presenza di un parere negativo da parte del Comitato per il Controllo Interno, il Responsabile dell'operazione trasmette alla funzione Societario una nota nella quale illustra le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere;
- d) se l'approvazione dell'operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, la funzione Societario inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima riunione utile ed invia a tutti i Consiglieri la scheda di cui al punto a) ed il parere espresso dal Comitato per il Controllo Interno almeno tre giorni prima della riunione convocata per la relativa deliberazione;
- e) se l'approvazione dell'operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, i relativi verbali delle deliberazioni dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un parere negativo del comitato competente, la deliberazione deve illustrare le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere;
- f) se l'approvazione dell'operazione è di competenza assembleare, le procedura di cui ai precedenti punti si applica alla approvazione da parte del Consiglio della proposta da sottoporre ai soci.

5 . REMUNERAZIONI

Per le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione ai dirigenti con responsabilità strategiche, il parere preventivo viene formulato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, composto in maggioranza da Amministratori indipendenti.

Qualora venga sottoposta all'esame del Comitato Nomine e Remunerazioni una proposta in cui uno dei componenti del Comitato stesso sia parte correlata, tale componente non parteciperà alla formulazione del parere e l'operazione verrà esaminata dagli altri due componenti con l'ausilio di un altro Amministratore indipendente, designato in via permanente dal consiglio in via preventiva.

Per tali operazioni si applica integralmente la procedura indicata per le operazioni di minore rilevanza di cui al precedente paragrafo 4, salvo che la procedura viene curata dall'Amministratore Delegato, in luogo della funzione Societario.

6. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio previo motivato parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L'Amministratore Delegato assicura che i membri del Comitato per il Controllo Interno siano coinvolti nella

fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Si applicano tutti i punti, ad eccezione del punto d), di cui alla procedura per operazioni di minore rilevanza descritta al precedente paragrafo 4, fatto salvo che, in caso di parere negativo da parte del Comitato per il Controllo Interno, l'operazione non può essere posta in essere.

Qualora la decisione sul compimento dell'operazione con parte correlata sia di competenza assembleare, la relativa proposta consiliare ai Soci può essere approvata solo in presenza del parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO

a) Operazioni di minore rilevanza poste in essere in presenza di parere negativo del Comitato competente

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dei paragrafi precedenti nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

b) Operazioni di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, la società pubblica il documento informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento Consob.

Ai sensi del medesimo articolo 5 del Regolamento Consob, il documento informativo è pubblicato anche qualora, nel corso dell'esercizio, Vittoria Assicurazioni concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Vittoria Assicurazioni medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate nel Capitolo 1, paragrafo 4.

A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni esenti individuate nel capitolo 1, paragrafo 6.

c) Informativa periodica

Le operazioni con parti correlate effettuate da Vittoria Assicurazioni, concluse o in corso, sono portate a conoscenza del pubblico attraverso una completa e trasparente illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e consolidato, nonché nel commento della relazione semestrale.

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale viene fornita informazione:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre singole operazioni con parti correlate che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione

annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

8. DELIBERE QUADRO

Non è previsto il ricorso a delibere quadro.

9. INDEROGABILITA' DELLE PROCEDURA

Le procedura sopradescritta non è derogabile per ragioni d'urgenza.

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE E DEI SINDACI NELLE OPERAZIONI

Qualora un Amministratore o un dirigente con responsabilità strategiche sia portatore di un interesse in un'operazione, anche solo potenziale, diretto ovvero indiretto, cioè riferito ad una parte correlata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. per il suo tramite, l'Amministratore stesso informa tempestivamente l'Amministratore Delegato al fine di sottoporre l'operazione alla presente procedura. Se il soggetto interessato è l'Amministratore Delegato e si tratti di operazione rientrante nei poteri allo stesso attribuiti, questi si astiene dal compiere l'operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'operazione debba essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore correlato si allontana dalla riunione al momento della deliberazione, ovvero, qualora la sua presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astiene dalla votazione.

Qualora la correlazione sussista con uno dei Sindaci effettivi di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o con una parte correlata alla società per il suo tramite, il Sindaco interessato informa tempestivamente gli altri Sindaci e l'Amministratore Delegato al fine di sottoporre l'operazione alla presente procedura.

La funzione Societario raccoglie trimestralmente dagli Amministratori, dai dirigenti con responsabilità strategiche e dai Sindaci i dettagli delle eventuali operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente con Vittoria Assicurazioni S.p.A. e con le società dalla stessa controllate.

Allegato 1 al Regolamento Consob 17221: definizioni

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

SCHEDA “A”

INFORMATIVA AL CONSIGLIO SU OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Società che ha posto in essere l'operazione:
2. Parte correlata con cui è stata posta in essere l'operazione:
3. Natura della correlazione (compilazione a cura funzione Societario)
4. Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini temporali e condizioni economiche dell'operazione
5. Organo che ha deliberato/approvato l'operazione nell'ambito della Società che ha posto in essere l'operazione
6. Data della delibera/approvazione:
data e firma del Responsabile

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

SCHEDA “B”

PER ESAME DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A PROCEDURA

1. Società che intende porre in essere l'operazione:
2. Parte correlata con cui si intende porre in essere l'operazione:
3. Natura della correlazione (compilazione a cura funzione Societario)
4. Descrizione analitica delle caratteristiche, modalità, termini temporali e condizioni economiche dell'operazione (se occorre allegare documentazione):
5. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari (se occorre allegare documentazione al riguardo)
6. Interesse della società e/o del Gruppo nell'operazione
7. Eventuali rischi connessi all'operazione

data e firma del Responsabile

ALLEGATO 6

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE SUI TITOLI DELL'EMITTENTE DA SOGGETTI RILEVANTI

(Testo aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/03/2012 a seguito della modifica dell'art. 152-septies del Regolamento Emittenti, di cui alla Delibera n. Consob n 18079 del 20 gennaio 2012)

1. La presente Procedura ha lo scopo di dare attuazione al disposto dell'articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e degli articoli da 152- sexies a 152-octies del Regolamento emanato con Delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971.
2. Ai fini della presente Procedura, per Soggetti Rilevanti si intendono:
 - a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
 - b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, se il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Vittoria Assicurazioni S.p.A., come risulta dall'ultimo bilancio approvato;
 - d) chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed ogni altro soggetto che la controlli.

Con particolare riferimento a Vittoria Assicurazioni S.p.A., sono Soggetti Rilevanti, per quanto attiene al punto a), gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi; per quanto attiene al punto b), i Direttori Generali e i componenti della Direzione Generale.

Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione. Si intende per funzione di gestione quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione); nel caso di più amministratori, il Soggetto Rilevante è titolare della funzione di gestione ove più della metà del Consiglio sia composto dal Soggetto Rilevante e da Persone a lui legate;
 - (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto i);
 - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto i);
 - (v) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
3. Devono essere comunicate, contestualmente, alla Consob ed a Vittoria Assicurazioni S.p.A. le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, effettuati per conto proprio e a qualsiasi titolo, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate.

4. Ai fini di cui al punto 3, per “strumenti finanziari collegati alle azioni” si intendono:
- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
 - d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - e) le azioni quotate emesse da società controllate e gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e d) ad esse collegate;
 - f) le azioni non quotate emesse da società controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Vittoria Assicurazioni S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti a) e d) ad esse collegate.

5. Non si tiene conto:

- a) delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione, delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine del medesimo anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) delle operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) delle operazioni effettuate da Vittoria Assicurazioni S.p.A. e dalle società da essa controllate.
- d) delle operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 152-septies. comma 3, lettera d) del Regolamento approvato con Deliberazione Consob 11971 (Regolamento Emittenti).

L'importo indicato alle lettere a) e b) è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli eventuali strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

6. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di cui ai punti 2a, 2b e 2c di compiere, direttamente o per interposta persona, operazioni sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 nei 15 giorni precedenti le riunioni consiliari chiamate ad approvare i dati contabili di periodo. La limitazione non si applica nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.

7. Ciascun Soggetto Rilevante di cui ai punti 2a, 2b e 2c comunica alla Consob e a Vittoria Assicurazioni S.p.A. le operazioni di cui al precedente punto 3 entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
8. Ciascun Soggetto Rilevante di cui al punto 2d comunica alla Consob e pubblica le informazioni entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
9. Le comunicazioni alla Consob e al pubblico di cui ai punti 6 e 7 possono essere effettuate, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In tal caso, al fine di consentire a Vittoria Assicurazioni S.p.A. di porre in essere tempestivamente i necessari adempimenti:

- i Soggetti Rilevanti di cui ai punti 2a, 2b e 2c sono tenuti a effettuare la comunicazione, di cui al punto 3, a Vittoria Assicurazioni S.p.A. entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

- i Soggetti Rilevanti di cui al punto 2d sono tenuti a effettuare la comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.A. entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
10. Nei casi previsti dai punti 7 e 8 l'Ufficio Societario sarà la funzione preposta al ricevimento, gestione e diffusione delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.
 11. (Omissis – Operatività interna alla Società)
 12. Le comunicazioni alla Consob devono essere effettuate, alternativamente:
 - tramite telefax, al numero 06 84.77.612;
 - tramite e-mail, all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT.Le comunicazioni alla Consob da parte di Vittoria Assicurazioni S.p.A. possono essere effettuate anche tramite NIS.
 13. Tutte le comunicazioni oggetto della presente Procedura devono essere effettuate adoperando lo schema previsto dall'Allegato 6 della Delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971.
(Omissis – Operatività interna alla Società)
 14. Qualora i Soggetti Rilevanti si discostino dai comportamenti previsti dalla presente Procedura e dalla normativa vigente, la Consob potrà irrogare le sanzioni amministrative disposte da tale normativa.